

# CONFRONTO INCROCIATO DI CATENA DI CUSTODIA FSC

Data: 01 settembre 2015

Questo riferimento incrociato è stato creato per facilitare la consultazione pubblica sulla revisione dello standard di Catena di Custodia (FSC-STD-40-004 V3-0 D2-0). Il confronto incrociato assisterà i portatori d'interesse nell'identificare ed evidenziare le differenze tra lo standard esistente e la bozza di standard revisionato. Le modifiche proposte in questo processo di revisione vengono identificate sulla base di un ordinamento per colore (si veda legenda di seguito).

Legenda	Modifica identificata tra la versione di bozza ed i requisiti esistenti
	Nessuna modifica
	Requisito modificato/spostato
	Aggiunto da altri documenti normative FSC
	Nuovo requisito
	Requisito rimosso

Colore di riferimento	Nuova bozza di standard (FSC-STD-40-004 V3-0 D2-0)	Quadro normativo attuale (FSC-STD-40-004 V2-1 e relative note d'avviso)	Note per portatori d'interesse
	<b>1. Sistema di gestione della qualità</b>		
	1.1. L'organizzazione deve attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità adeguato alla propria dimensione e complessità per assicurare la propria continua conformità con tutti i requisiti di certificazione applicabili, che includa:	N/A	Nuova clausola
	a) La nomina di un responsabile di gestione che abbia la responsabilità complessiva e l'autorità per la conformità dell'organizzazione a tutti i requisiti di certificazione applicabili, e la definizione del personale responsabile per l'attuazione di ciascuna procedura	1.1.1 L'organizzazione deve nominare una persona avente la piena responsabilità e l'autorità per garantire la conformità dell'organizzazione rispetto a tutti i requisiti applicabili previsti dal presente standard 1.1.2 Tutto il personale avente responsabilità di rilievo deve dimostrare piena consapevolezza delle procedure dell'organizzazione e competenza nell'implementare il sistema di gestione della Catena di Custodia dell'organizzazione.	
	b) L'attuazione ed il mantenimento di procedure aggiornate documentate e di istruzioni di lavoro che ricomprendano i requisiti di certificazione applicabili al campo d'applicazione del certificato. Devono essere specificate l'ultima data di approvazione ed il numero	1.2.1 L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere, in proporzione alla propria scala e complessità, procedure e/o istruzioni di lavoro che coprano tutti i requisiti applicabili previsti dal presente standard.	

	della versione delle procedure documentate;	1.2.2	L'organizzazione deve definire il personale responsabile per l'implementazione di ciascuna procedura, assieme alle qualifiche e/o alle misure di formazione necessarie all'implementazione.	
	c) La formazione del personale e l'assicurazione della corretta attuazione da parte del personale di tutti i requisiti di certificazione applicabili;	1.3.1 1.3.2	1.3.1 L'organizzazione deve stabilire e implementare un piano di formazione in accordo con le qualifiche e/o le misure di formazione/addestramento definite per ciascuna procedura. 1.3.2 L'organizzazione deve mantenere le registrazioni delle attività di formazione fornite al personale in relazione all'implementazione del presente standard.	
	d) Conservazione della documentazione, come specificato nella Sezione 5 di questo standard.	1.4.1 1.4.2	1.4.1 L'organizzazione deve mantenere le registrazioni complete e aggiornate con riferimento a tutti i requisiti applicabili del presente standard. 1.4.2 La durata della conservazione di tutte le registrazioni e di tutti i rapporti - ivi compresi documenti relativi agli acquisti e alle vendite, registrazioni relative alla formazione, registrazioni relative alla produzione, bilanci riassuntivi dei volumi e autorizzazioni/approvazioni dell'uso del logo - deve essere specificata dall'organizzazione e risultare pari ad almeno 5 anni.	
	1.2. L'organizzazione deve definire il campo d'applicazione della propria certificazione, includendo: a) Tutti i prodotti da vendersi con dichiarazioni FSC; b) Tutti i siti dove hanno luogo attività connesse all'acquisto, alla vendita ed alla movimentazione fisica (es. stoccaggio, lavorazione) di materiali e prodotti FSC. Le organizzazioni che includono siti multipli nel campo d'applicazione del certificato devono conformarsi ai requisiti specificati in FSC-STD-40-003 "Certificazione di Catena di Custodia di Siti Multipli"; c) Tutte le attività condotte nei termini di accordi di contoterzismo, come specificato nella Sezione 11 di questo standard.	N/A		Nuova clausola
	1.3. L'organizzazione deve dimostrare il proprio impegno verso i valori FSC come definito in FSC-POL-01-004 "Politica per l'associazione delle organizzazioni con FSC".	1.5.1 1.5.2	1.5.1 L'organizzazione deve dimostrare il proprio impegno nel rispettare i Valori FSC come definiti nel documento "Policy for the Association of Organizations with FSC" ["Politica per l'Associazione di Organizzazioni con FSC"] (FSC-POL-01-004, inizialmente approvato nel Luglio 2009). 1.5.2 L'organizzazione deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolta nelle seguenti attività: a) Taglio illegale o commercio di legno o prodotti forestali illegali; b) Violazione dei diritti umani e tradizionali nelle operazioni forestali; c) Distruzione di elevati valori di conservazione in operazioni forestali; d) Conversione significativa di foreste in piantagioni o in altri usi del suolo;	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Introduzione di organismi geneticamente modificati in operazioni forestali</li> <li>f) Violazione di una qualsiasi ILO Core Conventions [Convenzioni ILO], come definito nella ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work [Dichiarazione ILO sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro] (1998).</li> </ul>	
	<p>1.4. L'organizzazione deve dimostrare il proprio impegno verso la salute e la sicurezza sul lavoro (OHS, Occupational Health and Safety). Come minimo, l'organizzazione deve aver nominato un responsabile OHS, [e definito, N.d.T.] le procedure e la formazione del personale inerenti la OHS. Alternativamente, potrebbero essere usate come evidenza della conformità con questo requisito anche altre certificazioni e l'esecuzione di regolamentazioni locali inerenti la OHS.</p>	<p>1.6.1 L'organizzazione deve dimostrare il proprio impegno nel garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.</p>	
	<p>1.5. L'organizzazione deve assicurare che i reclami ricevuti riguardanti la conformità dell'organizzazione con questo standard siano considerati adeguatamente, incluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Comunicare l'avvenuta ricezione dei reclami;</li> <li>b) Fornire una risposta iniziale al reclamante entro un periodo di tempo di due (2) settimane;</li> <li>c) Investigare il reclamo e specificare le proprie azioni proposte in risposta al reclamo entro due (2) mesi;</li> <li>d) Intraprendere azioni appropriate rispetto ai reclami e a qualsiasi mancanza rinvenuta nei processi che riguardano la conformità con i requisiti di certificazione;</li> <li>e) Notificare il reclamante quando si considera che il reclamo sia stato affrontato e chiuso con successo.</li> </ul>	<p>N/A</p>	<p>Nuova clausola</p>
	<p>1.6. L'organizzazione deve avere in essere un sistema per assicurare che i prodotti non conformi vengano identificati e controllati per prevenire la loro vendita e consegna non intenzionale con dichiarazioni FSC. Laddove vengano rilevati prodotti non conformi dopo la loro avvenuta consegna, l'organizzazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Notificare per iscritto al proprio ente di certificazione e a tutti i clienti rilevanti entro cinque (5) giorni lavorativi l'identificazione del prodotto non conforme, e conservare le registrazioni di quella notifica;</li> <li>b) Analizzare le cause della ricorrenza di prodotti non conformi, ed attuare misure per prevenirne la reiterazione;</li> <li>c) Cooperare con il proprio ente di certificazione al fine di permettere all'ente di certificazione di confermare che sono state intraprese le azioni appropriate per correggere la non-conformità.</li> </ul>	<p><b>ADVICE-40-004-08</b></p>	
	<p>1.7. L'organizzazione deve avere in essere un metodo per permettere</p>	<p>N/A</p>	<p>Questo può essere ottenuto in vari modi,</p>

	<p>all'ente di certificazione di verificare che le dichiarazioni del materiale FSC in ingresso registrate dall'azienda corrispondano alle dichiarazioni del materiale certificato FSC in uscita registrate dal proprio fornitore(i).</p>		<p>come per mezzo della "FSC Online Claims Platform" (<a href="http://ocp.fsc.org">ocp.fsc.org</a>) [Piattaforma online per le dichiarazioni FSC], oppure con altri metodi. Gli altri metodi possono includere la verifica manuale (es. le registrazioni di contabilità di materiale specifiche per ciascun partner commerciale certificato FSC vengono rese disponibili su richiesta del rispettivo partner commerciale o dell'ente di certificazione (CB, Certification Body)), oppure altri sistemi automatizzati (es. sistemi con una registrazione comune di input e di output condivisa tra il cliente ed il fornitore). FSC invita i portatori d'interesse a consultarsi e fornire i propri commenti sul documento di discussione sulle alternative per il rafforzamento e la semplificazione del sistema FSC COC, che è aperto alla consultazione pubblica in concomitanza allo standard FSC-STD-40-004.</p>
	<p><b>2. Approvvigionamento di materiale</b></p>		
	<p>2.1. L'organizzazione deve verificare almeno una volta all'anno la validità ed il campo d'applicazione dei certificati dei propri fornitori certificati FSC per qualsiasi modifica che potrebbe interessare la disponibilità e l'autenticità dei prodotti forniti. Questo deve essere fatto per mezzo di una delle fonti di informazione online ufficiali FSC (ossia il database FSC all'indirizzo <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>, il FSC Online Claims Platform all'indirizzo <a href="http://ocp.fsc.org">ocp.fsc.org</a> o il FSC Trademark Portal [Portale del Marchio FSC] all'indirizzo <a href="http://trademarkportal.fsc.org">trademarkportal.fsc.org</a>).</p> <p>NOTA: L'organizzazione potrebbe considerare di aumentare la periodicità di questa verifica al fine di affrontare il rischio di avere prodotti non conformi.</p>	<p>3.2.2 L'organizzazione deve verificare (attraverso <a href="http://info.fsc.org">http://info.fsc.org</a>) la validità e lo scopo del certificato FSC di ciascun fornitore per ogni cambiamento che possa influire sulla disponibilità e autenticità dei prodotti forniti.</p>	
	<p>2.2. Alla ricezione del materiale o prima di un ulteriore uso o lavorazione, l'organizzazione deve verificare la fattura del fornitore e la documentazione di supporto per confermarne lo status di certificato e la quantità.</p>	<p>4.1.1 L'organizzazione deve controllare, alla ricezione del materiale o prima di una ulteriore trasformazione, la ricevuta del fornitore e la relativa documentazione per assicurare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la quantità e qualità del materiale corrisponda con quanto riportato nella documentazione fornita;</li> <li>la categoria del materiale sia dichiarata per ogni singolo prodotto o per la totalità dei prodotti e, se applicabile, l'associata dichiarazione a percentuale o crediti;</li> <li>il codice di fornitura per la Catena di Custodia FSC o per il</li> </ol>	

		Legno Controllato FSC sia riportato per materiale fornito con dichiarazione FSC.	
	<p>2.3. L'organizzazione deve assicurare che nei gruppi di prodotto FSC vengano impiegati solo input ammissibili. Gli input di natura forestale che non sono approvvigionati con dichiarazioni FSC devono essere ottenuti da recupero sulla base dei requisiti di FSC-STD-40-007, oppure da Legno Controllato FSC sulla base di FSC-STD-40-005 o FSC-STD-30-010. I materiali neutrali sono esentati dai requisiti di controllo della catena di custodia FSC.</p>	<p>3.1.1 L'organizzazione deve utilizzare le definizioni e le classificazioni degli input così come specificate nel presente standard.</p> <p>3.1.2 L'organizzazione deve assegnare tutti gli input ai corrispondenti gruppi di prodotti, secondo la relativa categoria di materiale e assicurarsi che solo gli input eleggibili siano utilizzati.</p> <p>3.3.1 Ai fini dell'acquisto di materiale controllato l'organizzazione deve rispettare i requisiti previsti dal documento FSC-STD-40-005 (versione 2) Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood [Standard per la Valutazione del Legno Controllato FSC da parte delle Imprese].</p> <p>3.3.2 Ai fini dell'acquisto di materiale riciclato non certificato l'organizzazione deve rispettare quanto previsto dal documento FSC-STD-40-007 (versione 1) FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects [Standard FSC per la Fornitura di Materiale Riciclato per Gruppi di Prodotti Certificati FSC o Progetti Certificati FSC].</p>	
	<p>2.4. Le componenti che non sono parte del prodotto e che hanno funzioni secondarie (es. per trasporto o protezione), potrebbero essere esentate dai requisiti di controllo COC. I componenti che nel prodotto hanno una finalità funzionale devono conformarsi ai requisiti di controllo COC (ossia se il prodotto vedesse la propria funzione compromessa dalla rimozione del componente secondario, allora anche questo componente necessita d'essere certificato).</p> <p>NOTA: L'imballaggio che viene realizzato a partire da input di natura forestale (es. carta o legno) viene considerato un elemento separato rispetto al prodotto contenuto. Pertanto, l'organizzazione può optare d'avere certificato o l'imballaggio o il suo contenuto, oppure entrambi.</p>	<p><b>ADVICE-40-004-06</b></p>	
	<p>2.5. Le organizzazioni che recuperano materiali da lavorazioni primarie o secondarie presso il loro stesso sito potrebbero classificare il materiale come appartenente alla stessa categoria o alla categoria più bassa del materiale d'input da cui esso è stato derivato. I materiali recuperati da lavorazioni secondarie potrebbero anche essere classificati dall'organizzazione come materiale di recupero pre-consumo.</p>	<p>3.4.1 Le organizzazioni che generano nel proprio sito materiali utilizzati come input per un proprio gruppo di prodotti FSC devono identificare la categoria del materiale e, laddove applicabile, la relativa dichiarazione percentuale o la relativa dichiarazione relativa ai crediti secondo quanto segue:</p> <p>a) materiale prodotto durante il processo di manifattura primaria di un altro (principale) prodotto, a partire dallo stesso input, deve essere considerato come appartenente alla stessa categoria di materiale dell'input dal quale è stato (co-)prodotto;</p> <p>b) materiale recuperato da un processo di manifattura secondaria o da una fonte collocata a valle del processo e che non sia stato intenzionalmente prodotto, ne risulti inappropriato all'uso finale, e non possa essere riutilizzato in situ nell'ambito del</p>	

		<p>medesimo processo di produzione che lo ha generato, inoltre deve essere considerato come appartenente alla stessa categoria di materiale dell'input dal quale è stato derivato o come materiale riciclato pre-consumo.</p> <p>3.4.2 Quando il materiale è composto da differenti categorie come vergine o di recupero, l'organizzazione, nel caso in cui la proporzione dei diversi input non sia identificabile, deve classificare secondo la categoria del materiale e, se possibile, utilizzare la dichiarazione a percentuale o crediti con il più basso input FSC o post-consumo per input di volume.</p> <p>NOTA: Il materiale derivante dalla composizione di legno certificato FSC, Legno Controllato e/o materiale di recupero, qualora non siano identificabili le proporzioni degli input, deve essere classificato come 'materiale controllato'.</p>	
	<p>2.6. Un'organizzazione potrebbe usare il materiale detenuto a magazzino al momento della valutazione principale, così come il materiale ricevuto tra la data della valutazione principale e la data di rilascio del certificato di catena di custodia FSC dell'organizzazione, nell'ottica di calcoli d'input di prodotto FSC, posto che l'organizzazione sia in grado di dimostrare all'ente di certificazione che il materiale rispettava i requisiti di approvvigionamento del materiale FSC.</p>	<p>Nota a piè di pagina 10: Le organizzazioni in fase di ottenimento della certificazione possono usare per il calcolo degli input i materiali presenti in magazzino al momento della visita di controllo principale o anche i materiali ricevuti tra la data della visita di controllo principale e la data del rilascio del certificato FSC della Catena di Custodia. Tuttavia l'organizzazione non deve vendere materiali con la dichiarazione FSC prima di avere ottenuto il certificato della Catena di Custodia FSC.</p>	
	<p><b>3. Movimentazione del materiale</b></p>		
	<p>3.1. L'organizzazione deve assicurare che i materiali impiegati nei gruppi di prodotto FSC rimangano facilmente identificabili e separabili nel corso di tutte le fasi di stoccaggio, lavorazione e distribuzione. Questo può essere ottenuto mediante l'applicazione di una o più delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Segregazione fisica dei materiali;</li> <li>b) Separazione temporale dei materiali;</li> <li>c) Identificazione dei materiali.</li> </ul>	<p>4.2.1 L'organizzazione assicura che gli input usati per la produzione di gruppi di prodotti FSC rimangano chiaramente identificabili e separabili per gruppo di prodotti<sup>1</sup>. Se i medesimi input sono utilizzati per più di un gruppo di prodotti FSC saranno identificabili e separabili per dichiarazione FSC</p>	
	<p>3.2. Le aziende che forniscono Legno Controllato FSC potrebbero usare la dichiarazione "Legno Controllato" senza alcun riferimento ai marchi FSC in contrassegni di segregazione (segregative marks) durante i processi di trasformazione o trasporto o stoccaggio. I contrassegni di segregazione "Legno Controllato" devono essere rimossi se i prodotti sono finiti e/o stanno raggiungendo i punti finali di vendita e/o quando i contrassegni di segregazione potrebbero essere interpretati come etichette commerciali.</p>	<p><b>FSC-STD-40-005 (Allegato 4):</b></p> <p>1.2 Le aziende che forniscono Legno Controllato FSC possono usare la dichiarazione 'Legno Controllato' senza nessun riferimento al marchio registrato FSC nei marchi di separazione durante la produzione, il trasporto o lo stoccaggio. I marchi di separazione devono sempre essere accompagnati dal codice del Legno Controllato FSC rilasciato da un ente di certificazione accreditato FSC. Marchi di separazione con la dichiarazione 'Legno Controllato' devono essere rimossi o cancellati se i prodotti raggiungono il punto finale di vendita o qualora il marchio di separazione possa essere</p>	

<sup>1</sup> In esempio: separabile dall'input utilizzato per altri gruppi di prodotti FSC o per prodotti non certificati.

		interpretato come un'etichetta commerciale.	
	<b>4. Istituzione di gruppi di prodotto per il controllo delle dichiarazioni FSC</b>		
	<p>4.1. Le organizzazioni che pongono in opera un sistema a percentuale e a crediti devono istituire gruppi di prodotto allo scopo di controllare le dichiarazioni FSC. I gruppi di prodotto devono essere formati da prodotti che:</p> <p>a) Ricadono nella stessa categoria di tipo di prodotto sulla base di FSC-STD-40-004a;</p> <p>b) Sono costituiti dallo stesso materiale d'input (es. legname di pino) o dallo stesso insieme di materiali d'input (es. un gruppo di prodotti di pannelli melaminici di particelle, dove tutti i prodotti sono fatti di una combinazione di carta melaminica e di un pannello di particelle, ma hanno dimensioni e colori melaminici differenti). Comunque, è accettabile che un particolare materiale d'input venga rimpiazzato da un altro senza il bisogno di istituire un gruppo di prodotti separato, posto che questi materiali abbiano la stessa qualità (si veda la definizione di qualità);</p> <p>c) Hanno fattori di conversione simili (variazione non superiore al 10%), se al gruppo di prodotti viene applicato un sistema a crediti.</p> <p>NOTA: Le organizzazioni che pongono in opera un sistema a trasferimento potrebbero anche istituire gruppi di prodotto ai fini del controllo delle dichiarazioni FSC anziché esercitare il controllo a livello di tipo di prodotto.</p>	<p>2.1.3 Per gruppi di prodotti dove sia in uso un sistema a percentuale o un sistema a crediti sulla base di un periodo di dichiarazione definito, l'organizzazione deve assicurare che tutti i prodotti inclusi nel gruppo stesso condividano simili specifiche con riferimento a:</p> <p>a) qualità degli input;</p> <p>b) fattori di conversione.</p> <p>5.1.1 Per ogni gruppo di prodotti l'organizzazione deve identificare ogni fase della trasformazione che induce una modifica del volume o del peso del materiale, e deve specificare per ogni fase della trasformazione il fattore(i) di conversione o, se non applicabile, deve specificare il fattore di conversione per la trasformazione totale.</p> <p>5.1.2 L'organizzazione deve specificare la metodologia utilizzata per il calcolo del fattore(i) di conversione e deve assicurare che il fattore(i) di conversione siano aggiornati.</p>	
	<p>4.2. L'organizzazione deve mantenere una lista aggiornata dei gruppi di prodotto o dei tipi di prodotto come specificato alla Clausola 4.1, specificando per ciascuno di essi:</p> <p>a) Il tipo(i) di prodotto sulla base della Classificazione FSC di Prodotto (FSC-STD-40-004a)</p> <p>b) Il sistema di controllo FSC impiegato;</p> <p>c) Le dichiarazioni FSC applicabili per gli output;</p> <p>d) I materiali d'input impiegati e le rispettive categorie di materiale;</p> <p>e) La specie (includendo il nome scientifico ed il nome comune), laddove l'informazione relativa alla specie designa le caratteristiche di prodotto e/o laddove richiesto dalle legislazioni applicabili in materia di legalità del legname;</p> <p>f) Il Paese di taglio, laddove richiesto dalle legislazioni applicabili in materia di legalità del legname;</p> <p>g) Il fattore di conversione aggiornato per ciascun gruppo di prodotti o tipo di prodotto.</p>	<p>2.1.1 L'organizzazione deve stabilire i gruppi di prodotti FSC per tutti i prodotti che saranno venduti con dichiarazioni FSC e deve mantenere un elenco dei gruppi di prodotti che sia aggiornato e pubblicamente disponibile e che comprenda le seguenti informazioni:</p> <p>a) Specificazione della categoria del gruppo di prodotti scegliendo tra FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato o Legno Controllato FSC;</p> <p>b) tipologia/e di prodotto secondo la classificazione dei prodotti adottata da FSC (cfr. FSC-STD-40-004a, ndr);</p> <p>c) specie legnosa/e – includendo nome scientifico e comune – usata/e come input per il gruppo di prodotti, se l'informazione relativa alla/e specie è comunemente utilizzata per descrivere le caratteristiche del prodotto;</p> <p>NOTA: Per assicurare che i nomi scientifici e comuni delle specie siano scritti correttamente, l'organizzazione dovrebbe far riferimento alla nomenclatura disponibile al Germplasm Resources Information</p>	

		<p>Network (GRIN) Taxonomy Species Online Database [Network delle Risorse d'Informazione Germplasm, Database Online delle Specie Tassonomiche] (<a href="http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl">http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl</a>)</p> <p>2.1.2 L'organizzazione deve specificare per ciascun gruppo di prodotti:</p> <p>a) le categorie di materiale usate come input;</p> <p>b) il sistema di controllo utilizzato per fare dichiarazioni FSC:</p> <p>i. transfer system;</p> <p>ii. percentage system; or,</p> <p>iii. credit system;</p> <p>c) i siti coinvolti nelle attività di gestione, produzione, stoccaggio, vendita, ecc.</p>	
	<b>5. Conservazione della documentazione e controllo dei volumi</b>		
	<p>5.1. L'organizzazione deve mantenere registrazioni complete ed aggiornate di conformità con tutti i requisiti applicabili di questo standard per un periodo minimo di cinque (5) anni. Come minimo, l'organizzazione deve mantenere le registrazioni dei seguenti documenti, come richiesto per dimostrare la conformità con questo standard: procedure, formazione, documenti d'acquisto e vendita, conferma dello status di certificazione dei partner commerciali, registrazioni di contabilità del materiale, elenchi di gruppi di prodotto e, laddove applicabili, registrazioni dei reclami, di contoterzismo, di controllo dei prodotti non conformi, dei programmi di verifica per materiali legnosi di recupero e materiali controllati e di prova del rispetto delle legislazioni in materia di legalità del legname.</p>	<p>1.4.1 L'organizzazione deve mantenere le registrazioni complete e aggiornate con riferimento a tutti i requisiti applicabili del presente standard.</p> <p>1.4.2 La durata della conservazione di tutte le registrazioni e di tutti i rapporti - ivi compresi documenti relativi agli acquisti e alle vendite, registrazioni relative alla formazione, registrazioni relative alla produzione, bilanci riassuntivi dei volumi e autorizzazioni/approvazioni dell'uso del logo - deve essere specificata dall'organizzazione e risultare pari ad almeno 5 anni.</p>	
	<p>5.2. L'organizzazione deve mantenere registrazioni aggiornate della contabilità del materiale e dei prodotti nel campo d'applicazione del certificato FSC, che includano:</p> <p>a) Numeri e date dei documenti d'acquisto e vendita (ossia i riferimenti numerici di fattura);</p> <p>b) Quantità degli input e degli output per volume o peso sulla base del sistema metrico, a meno che questo non sia possibile a causa delle caratteristiche di prodotto (es. prodotti commerciati in numero di pezzi, m<sup>2</sup>).</p>	<p>3.2.1 L'organizzazione deve definire e mantenere registrazioni aggiornate relative a tutti i fornitori che forniscono materiale utilizzato per gruppi di prodotti FSC, includendo in tali registrazioni:</p> <p>a) la tipologia di prodotto fornita;</p> <p>b) la categoria di materiale fornita;</p> <p>c) il codice FSC della Catena di Custodia del fornitore o il codice FSC per il legno controllato, laddove previsto.</p>	
	<p>5.3. Le informazioni registrate nelle registrazioni dell'organizzazione devono essere sufficienti a generare documenti di sintesi dei prodotti certificati FSC che rendano possibile le verifiche di tracciabilità dell'ente di certificazione e la verifica del fatto che le</p>	<p>5.2.1 Per ogni gruppo di prodotti l'organizzazione deve stabilire un registro di contabilità dei materiali per assicurare in tutti i casi che le quantità prodotte e/o vendute con dichiarazione FSC siano compatibili con le quantità di input<sup>23</sup> provenienti da diverse categorie</p>	

<sup>2</sup> Input che non sono stati mischiati con input di una differente categoria di materiale necessitano solamente di essere registrati nell'inventario delle entrate fisiche del processo (di produzione o altro) specificato dallo scopo del certificato della Catena di Custodia.

<sup>3</sup> Le *organizzazioni* in fase di ottenimento della certificazione possono usare per il calcolo degli *input* i materiali presenti in magazzino al momento della visita di controllo principale o anche i materiali ricevuti tra la data della visita di controllo principale e la data del rilascio del certificato FSC della Catena di Custodia. Tuttavia l'*organizzazione* non deve vendere materiali con la *dichiarazione FSC* prima di avere ottenuto il certificato della Catena di Custodia FSC.

	<p>quantità vendute con dichiarazioni FSC siano compatibili con le quantità d'input, con le loro dichiarazioni percentuali o a crediti associate, e con il fattore(i) di conversione. Ai fini di questa verifica, l'ente di certificazione potrebbe anche richiedere l'accesso alle informazioni sui materiali e prodotti non certificati.</p> <p>NOTA: nel caso di impresari edili (building contractor) e aziende di costruzione, le registrazioni potrebbero essere presentate come una panoramica di tutti i progetti dove vengono impiegati materiali certificati FSC, anziché per prodotto.</p>	<p>di materiali, con la loro associata dichiarazione a percentuale o crediti e con il fattore di conversione del gruppo di prodotti. Il registro di contabilità dei materiali deve includere almeno le seguenti informazioni: Per input e output: a) riferimento alla fattura; b) quantità (in peso o volume)<sup>4</sup>; Per input: c) categoria del materiale e, se applicabile, dichiarazione a percentuale o a crediti; Per output: d) dichiarazione FSC; e) informazioni per identificare il prodotto nella fattura; f) periodo di dichiarazione o ordine di lavoro se applicabili.</p>	
	<p><b>6. Vendite</b></p>		
	<p>6.1. L'organizzazione deve assicurare che tutti i documenti di vendita (fisici o elettronici) emessi per prodotti venduti con una dichiarazione FSC includano le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nome e dettagli di contatto dell'organizzazione;</li> <li>Nome e indirizzo del cliente;</li> <li>Data in cui il documento è stato emesso;</li> <li>Descrizione del prodotto;</li> <li>Quantità di prodotto venduto;</li> <li>Il codice di certificazione FSC dell'organizzazione e/o il codice di Legno Controllato FSC, associati rispettivamente ai prodotti FSC e/o ai prodotti di Legno Controllato FSC;</li> <li>Chiara indicazione della dichiarazione FSC per ciascun collo di prodotto o per il totale dei prodotti.</li> </ol> <p>NOTA: Per forniture di prodotti finiti ed etichettati FSC, l'organizzazione potrebbe omettere nella documentazione di vendita l'informazione relativa alla percentuale o ai crediti (es. usando solo la dichiarazione "FSC Misto" anziché "FSC Misto 70%" o "FSC Misto Crediti"). In questo caso, comunque, non è permesso alle susseguenti organizzazioni nella catena di fornitura usare o riassegnare alle dichiarazioni FSC l'informazione relativa alla percentuale o ai crediti.</p>	<p>6.1.1 L'organizzazione deve assicurare che i documenti di vendita e trasporto emanati<sup>5</sup> per output venduti con dichiarazione FSC includa le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nome e dettagli per contattare l'organizzazione;</li> <li>nome ed indirizzo del cliente;</li> <li>data di emissione del documento;</li> <li>descrizione del prodotto;</li> <li>quantità del prodotto venduto;</li> <li>codice del certificato della Catena di Custodia FSC o Legno Controllato FSC dell'organizzazione;</li> <li>chiara indicazione della dichiarazione FSC per ogni singolo prodotto o per i prodotti tutti come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione "FSC 100%" per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti FSC 100%;</li> <li>Dichiarazione "FSC Misto x%" dove 'x' rappresenta la dichiarazione a percentuale applicabile per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti FSC Misto in un sistema a percentuale;</li> <li>Dichiarazione "FSC Misto a crediti" per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti FSC Misto in un sistema a crediti;</li> <li>Dichiarazione "FSC Riciclato x%" dove 'x' rappresenta la dichiarazione a percentuale applicabile per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti FSC Riciclato in un sistema a percentuale;</li> </ol> </li> </ol>	

<sup>4</sup> Se le informazioni inerenti al peso o volume non sono disponibili (e.g. per commercianti), il numero di pezzi è ritenuto sufficiente.

<sup>5</sup> Nel caso di utilizzo di sistemi elettronici di scambio dati (EDI) e di assenza rilascio di fatture scritte, evidenze alternative devono essere provate per dimostrare lo stato FSC dei prodotti forniti con informazioni pari a quelle riportate in 6.1.1.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Dichiarazione "FSC Riciclato a crediti" per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti FSC Riciclato in un sistema a crediti;</li> <li>vi. Dichiarazione "Legno Controllato FSC" per prodotti derivanti da un gruppo di prodotti in Legno Controllato FSC o per gruppo di prodotti FSC Misto o FSC Riciclato che non verranno venduti come certificati FSC.</li> <li>h) Se i documenti di trasporto vengono emessi separatamente, devono essere fornite informazioni sufficienti, tali da permettere di collegare la documentazione di vendita con i relativi documenti di trasporto e viceversa.</li> </ul> <p>NOTA: Per forniture di prodotti finiti che rispettano i limiti di etichettatura specificati in sezione 11, l'organizzazione può omettere le informazioni di percentuale e crediti nei documenti di vendita e trasporto. Tuttavia, in questo caso, il materiale perde le sue informazioni di input FSC o post consumo per i successivi clienti e quindi non può essere ulteriormente venduto con dichiarazione FSC.</p>	
	6.2. Se la documentazione di vendita (o copia di essa) non è inclusa nella spedizione del prodotto, la relativa documentazione di consegna deve includere le stesse informazioni di quanto richiesto alla Clausola 6.1. e informazioni sufficienti a collegare reciprocamente la documentazione di vendita e la relativa documentazione di consegna.	6.1.2 Se i documenti di vendita (o le loro copie) non sono inclusi nella spedizione del prodotto, l'organizzazione deve includere nei documenti di trasporto le informazioni come richieste alla sezione 6.1.1.	
	N/A	6.1.3 L'organizzazione che vende prodotti semifiniti con una dichiarazione FSC deve fornire tramite documenti di vendita, documenti di trasporto e/o lettere supplementari le informazioni riguardanti la quantità (in volume o peso) di componenti minori (esenti dai requisiti di controllo ed etichettatura della Catena di Custodia) qualora le stesse superino in proporzione l'1% in volume o peso del prodotto.	Requisito rimosso
	6.3. Se l'organizzazione giustifica la propria incapacità ad includere la dichiarazione FSC richiesta nei documenti di vendita o di consegna, le informazioni richieste devono essere fornite al cliente per mezzo di documentazione supplementare (es. lettere supplementari). In questo caso, l'organizzazione deve dimostrare che il metodo supplementare sia conforme ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Non c'è alcun rischio che il cliente interpreti male quali prodotti sono o non sono certificati FSC nella documentazione supplementare;</li> <li>b) Nei casi dove i documenti di vendita contengono prodotti multipli con dichiarazioni FSC differenti, ciascun prodotto ha un riferimento incrociato con la [propria, N.d.T.] relativa dichiarazione FSC fornita nella documentazione</li> </ul>	<b>ADVICE-40-004-05</b>	

	supplementare.		
	6.4. L'organizzazione deve assicurare che i prodotti venduti con una dichiarazione FSC sulla documentazione di vendita non portino alcuna etichetta di altri schemi forestali di valutazione di conformità.	6.2.2 L'organizzazione deve assicurare che i prodotti venduti con una dichiarazione FSC non riportino etichette di altri schemi di controllo della conformità forestale.	
	6.5. Le organizzazioni che vendono prodotti fatti esclusivamente di materiali provenienti da piccoli produttori o comunità potrebbero includere la seguente dichiarazione sui documenti di vendita: "Prodotto da piccoli produttori o comunità forestali".	<b>FSC-ADV-50-003 V1-0</b>	
	6.6. L'organizzazione deve vendere i prodotti con una dichiarazione "Legno Controllato FSC" sui documenti di vendita e di consegna solo a clienti certificati FSC che sono certificati sulla base di FSC-STD-40-004 o a progetti candidati sulla base di FSC-STD- 40-006.	<b>FSC-STD-40-005 (Allegato 4):</b> 1.4 Le aziende che forniscono Legno Controllato FSC devono fare dichiarazioni riguardo al Legno Controllato FSC o utilizzare la dichiarazione 'Legno Controllato FSC' solo nella documentazione di vendita e trasporto (come fatture, ricevuta di consegna e documentazione di spedizione) tra attività certificate FSC per la Catena di Custodia che commercializzano Legno Controllato FSC al fine di mescolarlo con materiale certificato FSC in prodotti certificati secondo il regolamento FSC per dichiarazioni a Base Percentuale o secondo FSC-STD-40-004 Standard FSC per la Catena di Custodia per aziende che forniscono and producono prodotti certificati o secondo FSC-STD-40-006 Standard FSC per la Catena di Custodia per certificazioni di progetto.	
	6.7. L'organizzazione potrebbe optare per declassare le dichiarazioni FSC per gli output così come presentato in Figura 1, posto che l'etichetta FSC applicata sui prodotti corrisponda sempre alla dichiarazione FSC effettuata sui documenti di vendita. NOTA: I prodotti Riciclati FSC non possono essere declassati a Legno Controllato FSC dal momento che essi non soddisfano i requisiti per il Legno Controllato FSC. NOTA: L'organizzazione potrebbe applicare la stessa logica anche per il declassamento delle dichiarazioni FSC degli input.	Si veda l'interpretazione associate allo standard su ic.fsc.org.	
	6.8. Impresari edili (building contractor) o aziende di costruzione certificate FSC che non fatturano prodotti certificati FSC ai loro clienti potrebbero rilasciare documenti aggiuntivi rispetto alle fatture emesse per costruzione o per altri servizi connessi. Il documento supplementare deve includere quanto segue: a) Informazioni di riferimento sufficienti a collegare le fatture di servizio con il documento supplementare; b) Un elenco degli oggetti di costruzione certificati FSC con le relative quantità e dichiarazioni FSC; c) Il codice di certificazione dell'organizzazione.	N/A	Nuova clausola
	<b>7. Sistema a trasferimento</b>		
	7.1. Il sistema a trasferimento deve essere applicato a livello di singolo sito.	N/A	Nuova clausola

	<p>7.2. Il sistema a trasferimento deve essere applicato alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Commercio e lavorazione di prodotti che portano la dichiarazione FSC 100%;</li> <li>b) Commercio, distribuzione, e rivendita di prodotti finiti e carta (es. commercianti di carta);</li> <li>c) Commercio senza possesso fisico;</li> <li>d) Commercio e lavorazione di prodotti forestali non legnosi (NTFP, Non-Timber Forest Products), eccetto per il bambù e per i NTFPs derivati dagli alberi (es. sughero, resina, corteccia);</li> <li>e) Commercio e lavorazione di cibo o prodotti medicinali.</li> </ul>	<p>7</p> <p>Il sistema a trasferimento deve essere usato per attività di commercio di prodotti finiti e per la produzione di gruppi di prodotti FSC 100%. In aggiunta, può essere anche utilizzato per gruppi di prodotti FSC come nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gruppo di prodotti FSC Misto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– unione di input FSC 100% e FSC Misto e/o FSC Riciclato;</li> <li>– uso esclusivo di input FSC Misto</li> </ul> </li> <li>▪ Gruppo di prodotti FSC Riciclato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uso esclusivo di materiale FSC Riciclato e/o di recupero post-consumo;</li> </ul> </li> <li>▪ Gruppo di prodotti in Legno Controllato FSC.</li> </ul> <p>NOTA: I prodotti forestali non legnosi usati per scopi alimentari e medicinali sono vincolati al solo uso del sistema a trasferimento.</p>	
	<p>7.3. L'organizzazione deve specificare i periodi di dichiarazione (claim period) o gli ordinativi di commessa (job order) per ciascun gruppo di prodotti per cui deve essere effettuata una dichiarazione FSC singola.</p>	<p>7.1.1 L'organizzazione deve specificare per ogni gruppo di prodotti, e per ogni singola dichiarazione FSC fatta, il periodo di dichiarazione o l'ordine di lavoro.</p> <p>NOTA: la durata minima del periodo di dichiarazione deve essere uguale al tempo richiesto per completare il passaggio di una partita inclusa la ricezione, stoccaggio, trasformazione, etichettatura e/o vendita dell'output prodotto.</p>	
	<p>7.4. Per periodi di dichiarazione od ordinativi di commessa in cui gli input appartengono ad una singola categoria di materiale che porta la medesima dichiarazione FSC (Scenario A), l'organizzazione deve determinare quest'ultima come corrispondente alla dichiarazione FSC per gli output.</p>	<p>7.2.1 L'organizzazione, qualora gli input per periodi di dichiarazioni o ordini di lavoro appartengano ad una sola categoria di materiale con un'identica dichiarazione FSC, deve utilizzare tale dichiarazione FSC per l'output.</p> <p>NOTA: Qualora l'input sia 100% materiale recuperato post consumo la dichiarazione FSC dell'output dovrà essere "FSC Riciclato 100%".</p>	
	<p>7.5. Per periodi di dichiarazione od ordinativi di commessa in cui vengono mescolati input di differenti categorie di materiale o con dichiarazioni associate a percentuale o a crediti differenti (Scenario B), l'organizzazione deve impiegare la più bassa dichiarazione FSC per volume d'input come dichiarazione FSC per gli output, come indicato in Tabella A.</p>	<p>7.3.1 Se nel medesimo periodo di dichiarazione o ordine di lavoro sono miscelati input di differenti categorie di materiale o dichiarazioni percentuali o a crediti, l'organizzazione deve usare come dichiarazione FSC dell'output la dichiarazione FSC con il più basso input FSC o post-consumo per volume d'input.</p> <p>NOTA: Input con una dichiarazione 'FSC Misto a crediti' o 'FSC Riciclato a crediti' devono essere considerati input di valore inferiore rispetto a dichiarazioni rispettivamente 'FSC 100%' o 'FSC Riciclato 100%'.</p>	
	<p><b>8. Sistema a percentuale</b></p>		
	<p>8.1. Il sistema a percentuale deve essere applicato solo a livello di un singolo sito fisico di trasformazione e non deve essere applicato alle attività elencate alla Clausola 7.2.</p>	<p>8</p> <p>Il sistema a percentuale può essere usato per i gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato. <b>non</b> è un sistema applicabile ad attività di commercio di prodotti finiti e può essere applicato solo a livello fisico (stoccaggio, distribuzione, produzione, etc.) di singolo sito.</p>	
	<p>8.2. L'organizzazione deve specificare i periodi di dichiarazione o gli ordinativi di commessa per ciascun gruppo di prodotti per cui deve essere fatta una singola dichiarazione a percentuale FSC. I periodi di dichiarazione non devono eccedere un periodo di tre (3) mesi.</p>	<p>8.1.1 L'organizzazione deve specificare per ogni gruppo di prodotti, e per ogni singola dichiarazione FSC fatta, il periodo di dichiarazione o l'ordine di lavoro.</p>	

N/A		8.2.1 Per determinare le quantità di input FSC e post consumo per input FSC Misto ed FSC Riciclato, l'organizzazione deve utilizzare la dichiarazione a percentuale o a crediti riportata nella fattura del fornitore. NOTA: Il materiale fornito con una dichiarazione a crediti deve essere totalmente usato rispettivamente come input FSC o post consumo.	Clausola rimossa da questo standard
	8.3. L'organizzazione deve calcolare e registrare la percentuale per ciascun periodo di dichiarazione od ordinativo di commessa facendo uso della seguente formula: $FSC\% = \frac{QC}{QT} \times 100$ FSC% = percentuale FSC QC = Quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione QT = Quantità totale di input ammissibili di natura forestale	8.3.1 L'organizzazione deve calcolare e registrare l'input percentuale per ogni periodo di dichiarazione o ordine di lavoro attraverso l'uso delle seguente formula: $\%_{input} = \frac{Q_{FSC} + Q_{post-consumo}}{Q_{totale}} \times 100$ % <sub>input</sub> = input percentuale Q <sub>FSC</sub> = quantità di input FSC Q <sub>post-consumo</sub> = quantità di input post-consumo Q <sub>totale</sub> = quantità totale di input di materiale vergine e materiale di recupero	
	8.4. L'arco temporale entro cui viene calcolata la percentuale di input non deve eccedere dodici (12) mesi, a meno che non diversamente giustificato dalla natura dell'attività d'impresa ed approvato dall'ente di certificazione dell'organizzazione.	8.3.3 Il periodo di tempo nel quale l'input percentuale è calcolato non deve superare i 12 mesi, a meno che non sia altrimenti approvato dall'ente di certificazione accreditato FSC sulla base della tipologia del business.	
	8.5. Per ciascun gruppo di prodotti, l'organizzazione deve calcolare la percentuale FSC sulla base dell'input del medesimo periodo di dichiarazione od ordinativo di commessa (percentuale singola), o su di un numero specificato di periodi di dichiarazione precedenti (percentuale media mobile). NOTA: I calcoli di media mobile, così come mostrati in Figura 5 e 6, possono essere basati anche sui volumi di input, anziché sulle percentuali.	8.3.2 Per ogni gruppo di prodotti, l'organizzazione deve calcolare l'input percentuale sulla base di: a) tipo di input per il medesimo periodo di dichiarazione o ordine di lavoro (percentuale singola), o b) tipo di input per uno specifico numero di periodi di dichiarazione precedenti (percentuale media) NOTA: Il calcolo dell'input percentuale sulla base della percentuale media può essere utilizzato solo quando lo specifico numero di periodi di dichiarazione precedenti siano terminati a partire dell'uso del sistema percentuale per tale gruppo di prodotti.	
	8.6. L'organizzazione può vendere l'output totale di un periodo di dichiarazione o di un ordinativo di commessa con una dichiarazione FSC Misto o FSC Riciclato che è identica o più basso rispetto alla percentuale d'input calcolata.	8.4.1 L'organizzazione può vendere l'output totale di un periodo di dichiarazione o ordine di lavoro derivante da un gruppo di prodotti FSC Misto con una dichiarazione percentuale uguale od inferiore a quella calcolata per l'input percentuale 8.4.2 L'organizzazione può vendere l'output totale di un periodo di dichiarazione o ordine di lavoro derivante da un gruppo di prodotti FSC Riciclato con una dichiarazione percentuale uguale od inferiore a quella calcolata per l'input percentuale.	
N/A		8.4.3 L'organizzazione può vendere come Legno Controllato FSC la porzione dell'output di un periodo di dichiarazione che non è stato venduto con una dichiarazione percentuale FSC	Clausola rimossa
	8.7. Il sistema a percentuale può essere applicato a prodotti che portano l'etichetta Piccoli Produttori o Comunità FSC, fintantoché sia gli	<b>FSC-ADV-50-003 V1-0</b>	

	input certificati FSC sia gli input di Legno Controllato FSC provengono da piccoli produttori e comunità.		
	<b>9. Sistema a crediti</b>		
	9.1. Il sistema a crediti non deve essere applicato ad attività di commercio, attività di stampa, lavorazione di prodotti che portano l'etichetta Piccoli Produttori o Comunità FSC ed alle attività elencati alla Clausola 7.2.	Il Sistema a crediti può essere utilizzato per gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato. Non è applicabile ai processi di stampa né per attività di commercio connesse ai prodotti finiti il sistema a crediti può essere applicato solo a livello di singolo sito fisico (es. magazzino, distribuzione, trasformazione, ecc.). <b>FSC-ADV-50-003 V1-0</b>	
	9.2. Il sistema a crediti può essere applicato a livello di singolo sito e di siti multipli ("conti-crediti condivisi").	9 Il sistema a crediti può essere usato per i gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato. <b>non</b> è un sistema applicabile ne per processi di stampa ne per attività di commercio di prodotti finiti. Il sistema a crediti può essere applicato solo a livello fisico (stoccaggio, distribuzione, produzione, etc.) di singolo sito.	
	9.3. I conti-crediti condivisi centralizzati che ricomprendono siti multipli possono essere applicati solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a) I crediti vengono condivisi solo all'interno del medesimo gruppo di prodotti; b) Tutti i siti ricadono all'interno del campo d'applicazione di un certificato singolo o multi-sito con una struttura di proprietà comune; c) Tutti i siti sono localizzati nello stesso Paese o continente; d) Tutti i siti che condividono crediti devono essere verificati fisicamente dall'ente di certificazione dell'organizzazione durante le verifiche di sorveglianza (anche se questi siti non erano stati inclusi nel campionamento annuale di verifica del certificato COC multi-sito); e) Ciascun sito che partecipa ad un conto-crediti condiviso deve contribuire per almeno il 10% dei crediti d'input usati dal suo stesso sito in un periodo di dodici (12) mesi. La soglia verrà incrementata dal 10% al 15% entro il 31 Dicembre 2021.	N/A	La Clausola 9.3 risponde alla decisione del Comitato Esecutivo FSC assunta al proprio 63° meeting nel giugno 2013 in Russia sui risultati del Progetto Pilota di Crediti Inter-Sito. Il Comitato ha deciso che i risultati del Progetto Pilota dovrebbero alimentare l'attuale processo di revisione dello standard COC (FSC-STD-40-004) per una più ampia consultazione dei portatori d'interesse e per una ulteriore deliberazione. Al termine del processo di revisione dello standard il Comitato Internazionale FSC deciderà se FSC debba (should) ammettere o meno i sistemi a crediti inter-sito. Durante la prima consultazione pubblica di questo standard, alcuni portatori d'interesse hanno raccomandato ad FSC di includere l'uso dell'OCP nella lista di precondizioni per conti-crediti condivisi. Dal momento che l'OCP è ancora in fase di sviluppo, non possiamo considerare questa opzione in questo stadio. FSC considererà questa opzione sulla base dei commenti raccolti durante la seconda fase di consultazione pubblica di FSC-STD-40-004 e degli input provenienti dal Comitato FSC.
	9.4. Per ciascun gruppo di prodotti, l'organizzazione deve assicurare che le addizioni e le deduzioni di crediti siano riconciliate mensilmente.	9.1.1 L'organizzazione deve preparare e mantenere per ogni gruppo di prodotti un sistema di contabilità crediti FSC con periodi di dichiarazione trimestrali per i quali ogni entrata od uscita di crediti FSC deve essere registrata.	

	9.5. L'organizzazione deve convertire gli input usati nella trasformazione dei prodotti in quantità di crediti d'output. La determinazione delle quantità di crediti d'output deve essere ottenuta moltiplicando le quantità d'input per il fattore(i) di conversione applicabile specificato per ciascun gruppo di prodotti.	9.3.1 L'organizzazione nell'aggiunta di quantità convertite (in peso o volume) di input FSC e post-consumo, ossia crediti FSC, ad un sistema di contabilità crediti FSC deve utilizzare il fattore (i) di conversione specificati per ogni componente del gruppo di prodotti.	
	9.6. Quando un materiale d'input conduce ad una gamma di tipi di prodotto d'output (ossia lo stesso materiale d'input genera prodotti d'output differenti, quali legname segato, corteccia e segatura), l'organizzazione deve istituire gruppi di prodotto separati per ciascun prodotto d'output e non deve vendere un particolare gruppo di prodotti in misura maggiore a quanto coperto dagli input di materiale e dai suoi rispettivi fattori di conversione.	N/A	Nuova clausola
	9.7. L'organizzazione non deve istituire conti-crediti in modo che i crediti provenienti da materiali d'input di bassa qualità siano scambiati con materiali d'input d'alta qualità.	N/A	Nuova clausola
	9.8. Per gruppi di prodotti legnosi assemblati fatti di input di qualità differente, e laddove i componenti d'alta qualità sono Legno Controllato FSC, l'organizzazione deve assicurare che il materiale Legno Controllato FSC non rappresenti più del 30% della composizione del prodotto.	N/A	Nuova clausola
	9.9. L'organizzazione non deve accumulare nel conto-crediti un credito FSC superiore alla somma del credito FSC che è stato aggiunto nel corso dei precedenti ventiquattro (24) mesi. Il credito FSC che eccede la somma dei crediti entrati nel conto-crediti nel corso del precedente periodo di ventiquattro (24) mesi deve essere dedotto dal conto-crediti all'inizio del mese successivo.	9.5.2 Il numero dei crediti FSC accumulati nel sistema di contabilità crediti non deve superare la somma dei nuovi crediti FSC aggiunti nei 12 mesi precedenti. Ogni credito FSC che superi il totale di questi nuovi crediti FSC deve essere decurtato dal sistema di contabilità crediti all'inizio di ogni nuovo periodo di dichiarazione.	
	9.10. Per la vendita di prodotti con dichiarazioni FSC a crediti, l'organizzazione deve dedurre i rispettivi crediti dal conto(i)-crediti rilevante.	9.4.1 L'organizzazione deve decurtare per ogni gruppo di prodotti le quantità vendute e/o etichettate come FSC Misto o FSC Riciclato dai crediti disponibili nel sistema di contabilità.	
	9.11. L'organizzazione deve assicurare che il conto-crediti non sia mai "in rosso" e che le registrazioni del credito rimanente nel conto-crediti siano aggiornate.	9.5.1 L'organizzazione deve assicurare che il sistema di contabilità crediti non sia mai scoperto e che le registrazioni dei rimanenti crediti FSC siano chiaramente visibili a chi di dovere e mantenute sempre aggiornate.	
	9.12. L'organizzazione può vendere la totalità dell'output di un periodo di dichiarazione o di un ordinativo di commessa proveniente da gruppi di prodotto FSC Misto o FSC Riciclato con una dichiarazione FSC a crediti, posto che siano disponibili crediti sufficienti nei conti-crediti rilevanti.	9.6.1 L'organizzazione può vendere in ogni momento la totalità dei crediti FSC disponibili nel sistema di contabilità qualora si riferiscano a materiali di gruppo di prodotti FSC Misto di un sistema a crediti. 9.6.2 L'organizzazione può vendere in ogni momento la totalità dei crediti FSC disponibili nel sistema di contabilità qualora si riferiscano a materiali di gruppo di prodotti FSC Riciclato di un sistema a crediti.	
	9.13. L'organizzazione può fornire come Legno Controllato FSC la porzione della quantità d'output che non è stata venduta come FSC Misto Crediti, sulla base di un corrispondente conto-crediti Legno Controllato FSC. In questo caso, la vendita di Legno Controllato	9.6.3 L'organizzazione può vendere come Legno Controllato FSC la porzione del volume d'output che non è stato venduto come FSC Misto o FSC Riciclato, previa esistenza di un corrispondente sistema di contabilità crediti per il Legno Controllato FSC	

FSC deve essere ricompresa nel campo d'applicazione del certificato COC dell'azienda per FSC-STD-40-005.

**10. Requisiti d'etichettatura FSC**

10.1. L'organizzazione potrebbe applicare l'etichetta FSC sui prodotti certificati FSC seguendo i requisiti specificati in FSC-STD-50-001. Il tipo di etichetta FSC deve sempre corrispondere alla dichiarazione effettuata sui documenti di vendita, come specificato in Tabella B.

**Tabella B. Dichiarazioni FSC ed etichette FSC corrispondenti.**

Dichiarazioni FSC per gli output	Etichetta FSC
FSC 100%	FSC 100%
FSC Misto percentuale di almeno 70%	FSC Misto
FSC Misto Crediti	FSC Misto
FSC Riciclato percentuale di almeno 70% riciclato post-consumo NOTA: La soglia del 70% si applica solo ai prodotti legnosi. Per prodotti FSC Riciclato di carta sia i materiali di recupero pre-consumo sia i materiali di recupero post consumo contano come input che contribuiscono alla dichiarazione e pertanto non si applica alcuna soglia.	FSC Riciclato
FSC Riciclato Crediti	FSC Riciclato

- 6.2.1 L'organizzazione deve assicurare che i prodotti riportanti l'etichetta FSC siano sempre venduti con la corrispondente dichiarazione FSC riportata nei documenti di vendita e trasporto.
- 10.1.1 L'organizzazione che utilizzi una etichetta FSC sul prodotto deve assicurare che:
- a) vengano etichettati FSC solo i prodotti che rispettino i requisiti di questo standard;
  - b) i prodotti devono essere etichettati rispettando gli standard FSC per l'etichettatura dei prodotti (vedi sezione C "Riferimenti normativi").
- 11.1.1 Tutti i prodotti provenienti da gruppi di prodotti FSC 100% possono essere etichettati con l'etichetta FSC '100%'
- 11.1.1 11.2.1 Prodotti di gruppi di prodotti FSC Misto provenienti da un sistema a trasferimento possono essere etichettati FSC 'Misto' se la dichiarazione FSC degli output è una delle seguenti:
- a) 'FSC Misto' se la dichiarazione percentuale è di almeno il 70%; oppure
  - b) dichiarazione 'FSC Misto a crediti'.
- 11.1.2 11.2.2 Prodotti di gruppi di prodotti FSC Misto provenienti da un sistema a percentuale possono essere etichettati FSC 'Misto' se la loro dichiarazione percentuale è di almeno il 70%.
- NOTA: Considerare Nota di Avviso # 3 del FSC-DIR-40-004 per la regola della fase d'eliminazione graduale riguardante la riduzione dei limiti di etichettatura del 50% per cippati e prodotti di fibra.
- 11.2.3 Prodotti di gruppi di prodotti FSC Misto provenienti da un sistema a crediti possono essere etichettati FSC 'Misto' se ci sono sufficienti crediti FSC disponibili nel sistema di contabilità crediti per tale gruppo di prodotti.
- NOTA: Quando il prodotto è etichettato il suo corrispettivo peso o volume deve essere decurtato dal sistema di contabilità crediti.
- 11.3.1 Prodotti di gruppi di prodotti FSC Riciclato provenienti da un sistema a trasferimento possono essere etichettati FSC 'Riciclato' se la dichiarazione FSC degli output è una delle seguenti:
- a) 'FSC Riciclato' se la dichiarazione percentuale è di almeno il 85%; oppure
  - b) dichiarazione 'FSC Riciclato a crediti'.
- 11.3.2 Products from FSC Recycled product groups under a percentage system can be labelled with the FSC 'Recycled' label if their applicable percentage claim is at least 85%.
- 11.3.3 Prodotti di gruppi di prodotti FSC Riciclato provenienti da un sistema

Il gruppo di lavoro responsabile della revisione dello standard COC propone la riduzione della soglia d'etichettatura dei prodotti FSC Riciclato DI LEGNO dall'85% al 70%. Questa proposta di modifica mira a semplificare le regole di certificazione. Sulla base delle regole attuali, i prodotti FSC Riciclato che non raggiungono la soglia dell'85% possono ancora essere etichettati come FSC Misto, se il prodotto ha più del 70% di contenuto certificato. Una soglia d'etichettatura ridotta al 70% per prodotti FSC Riciclato DI LEGNO permetterebbe a più aziende che producono prodotti esclusivamente con contenuto di riciclo di applicare sui loro prodotti l'etichetta FSC Riciclato e ridurrebbe la confusione riguardante l'intervallo tra 70-84%, dove solo l'etichetta Misto è attualmente applicabile.

		a crediti possono essere etichettati FSC 'Riciclato' se ci sono sufficienti crediti FSC disponibili nel sistema di contabilità crediti per tale gruppo di prodotti.	
	10.2. Solo i prodotti FSC che sono ammissibili per l'etichettatura FSC possono essere promossi con i loghi FSC.	8.5.1 L'organizzazione deve assicurare che il marchio FSC non sarà usato per la promozione di prodotti che non rispettino i requisiti minimi per l'etichettatura specificati nella Parte III di questo standard.	
	10.3. I prodotti costituiti esclusivamente di materiali d'input da piccoli produttori e/o comunità (ossia certificati FSC, Legno Controllato FSC) sono titolati a portare l'etichetta Piccoli Produttori o Comunità FSC.	<b>FSC-ADV-50-003 V1-0</b>	
	<b>11. Contoterzismo</b>		
	11.1. L'organizzazione potrebbe affidare esternamente le attività ricomprese all'interno del campo d'applicazione del suo certificato COC a terzisti certificati FSC e/o non certificati FSC.	2.2.1 L'organizzazione deve seguire i requisiti specificati nella Parte IV, Sezione 12 del presente standard per ogni attività data in contoterzismo che si riferisca a prodotti inclusi nella lista dei gruppi di prodotti FSC.  12 NOTA: Le organizzazioni, che subappaltano lavoro su base flessibile ad un qualsiasi numero di potenziali appaltatori, possono includere il processo subappaltato all'interno del loro certificato della Catena di Custodia.	
	11.2. Se l'organizzazione esternalizza le attività ad un terzista certificato FSC, l'organizzazione deve verificare il campo d'applicazione e la validità del certificato del terzista per assicurarsi che le attività siano ricomprese nel campo d'applicazione di un certificato valido.	N/A	Nuova clausola
	11.3. Prima di esternalizzare la lavorazione o la produzione di materiali certificati FSC ad un nuovo terzista, l'organizzazione deve informare il proprio ente di certificazione in merito alla nuova attività esternalizzata, ai nomi, ai dettagli di contatto del terzista ed alla giustificata classificazione del rischio sulla base dei requisiti specificati alle Clausole 11.5 e 11.6.	12.3.1 L'organizzazione deve registrare i nomi e i dettagli di tutti gli appaltatori usati nella trasformazione o produzione di materiali certificati FSC. 12.3.2 L'organizzazione, prima che il subappalto avvenga, deve informare l'ente di certificazione circa i nomi e i dettagli di tutti i nuovi appaltatori usati nella trasformazione o produzione di materiali certificati FSC.	
	11.4. L'organizzazione deve istituire un accordo di terzismo con ciascun terzista non certificato FSC, che specifichi che il terzista deve: a) Conformarsi a tutti i requisiti di certificazione applicabili ed alle procedure applicabili dell'organizzazione connesse all'attività esternalizzata; b) Non usare i loghi FSC per uso promozionale o usare il codice di certificazione dell'organizzazione sui documenti di vendita e trasporto; c) Non esternalizzare ulteriormente alcuna lavorazione (ossia il materiale non può passare da un terzista che esternalizza ad un altro terzista, nell'ambito dell'accordo di terzismo);	12.1.1 Le organizzazioni che vogliono inserire il subappalto nello scopo del proprio certificato della Catena di Custodia devono assicurare che: c) L'organizzazione non cede la proprietà legale dei materiali durante il subappalto; 12.6.1 L'organizzazione deve assicurare che l'appaltatore non usi il marchio FSC per fini promozionali. 12.7.1 L'organizzazione deve assicurare che gli appaltatori non subappaltino a loro volta, in esempio: secondo il contratto di subappalto il materiale non deve passare da un appaltatore ad un altro.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Accettare il diritto dell'ente di certificazione dell'organizzazione a verificare il terzista affidatario;</li> <li>e) Notificare l'organizzazione in un arco temporale di dieci (10) giorni lavorativi nel caso in cui il terzista venga incluso nell'elenco di organizzazioni che sono disassociate da FSC, sulla base di FSC-POL-01-004 "Politica per l'associazione delle organizzazioni con FSC", e divenuto quindi inammissibile alla fornitura di servizi di terzismo alle organizzazioni certificate FSC.</li> </ul>		
	<p>11.5. L'organizzazione deve classificare i propri terzisti come contoterzismo a basso o ad alto rischio. Un'attività di terzismo deve essere classificata come "ad alto rischio" se si applica qualsiasi dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'organizzazione esternalizza tutti o la maggior parte dei processi di trasformazione di un prodotto;</li> <li>b) Il terzista classifica oppure ordina [rispettivamente to grade e to sort, N.d.T.] il materiale (es. classificando il legno in base alla sua qualità, taglia o colore);</li> <li>c) Il terzista applica l'etichetta FSC sul prodotto;</li> <li>d) Il terzista non restituisce fisicamente i prodotti all'organizzazione;</li> <li>e) L'affidamento a terzi è compiuto oltre-confine, in Paesi con Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International inferiore a 50.</li> </ul>	<p><b>FSC-STD-20-011 V2-0 clausola 8.2</b></p>	
	<p>11.6. Anche quando si applica uno o più degli indicatori d'alto rischio, l'organizzazione può declassare il rischio a "basso" se si applica qualsiasi dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Il prodotto è etichettato o contrassegnato permanentemente in modo che il terzista non possa alterare o confondere i prodotti (es. marchiatura a caldo, materiali stampati);</li> <li>b) Il prodotto è pallettizzato, o mantenuto diversamente come una unità sicura che non viene divisa durante l'esternalizzazione dell'attività;</li> <li>c) Il terzista viene assunto per servizi che non implicano la fabbricazione o la trasformazione di prodotti certificati (es. deposito, stoccaggio distribuzione, logistica);</li> <li>d) Il terzista è una organizzazione certificata FSC che include servizi di contoterzismo entro il campo d'applicazione del proprio certificato.</li> </ul> <p>NOTA: Per contoterzismo ad alto rischio, l'ente di certificazione compie una verifica fisica di un campione di terzisti come parte della valutazione dell'organizzazione (valutazione principale, valutazione di sorveglianza e nuova valutazione). Anche nei casi che non sono considerati "ad alto</p>	<p><b>FSC-STD-20-011 V2-0 clausola 8.3</b></p>	

	rischio", l'ente di certificazione può richiedere verifiche in situ presso i siti del terzista se viene identificato un rischio di potenziale contaminazione.		
	<p>11.7. L'organizzazione deve avere e mantenere un sistema aggiornato di controllo con procedure documentate per i processi esternalizzati, che deve essere condiviso con il terzista(i). Le procedure devono assicurare che:</p> <p>a) Il materiale usato per la produzione di materiale certificato FSC possa essere tracciato e controllato e non può essere mischiato o contaminato con alcun altro materiale durante la lavorazione esternalizzata;</p> <p>b) Il terzista mantenga registrazioni della documentazione relativa agli input, agli output e di consegna associata a tutto il materiale certificato FSC che viene lavorato o prodotto entro il contratto o entro l'accordo di terzismo.</p>	<p>12.1.1 Le organizzazioni che vogliono inserire il subappalto nello scopo del proprio certificato della Catena di Custodia devono assicurare che:</p> <p>d) L'organizzazione abbia un sistema di controllo documentato con procedure esplicitamente create per il processo di subappalto, e che queste procedure sia condivise con l'appaltatore.</p> <p>NOTA: Qualora il processo di subappalto normalmente non richieda il rimpossesso fisico del materiale subappaltato, l'organizzazione non è forzata a riacquisirne il possesso fisico.</p>	
	<p>11.8. L'organizzazione deve mantenere la proprietà legale di tutti i materiali durante l'affidamento in conto terzi.</p> <p>NOTA: Alle organizzazioni non è richiesto di riprendere possesso fisico dei prodotti a seguito dell'esternalizzazione (ossia i prodotti potrebbero essere inviati direttamente dal terzista al cliente dell'organizzazione).</p>	<p>12.1.1 Le organizzazioni che vogliono inserire il subappalto nello scopo del proprio certificato della Catena di Custodia devono assicurare che:</p> <p>a) L'organizzazione abbia proprietà legale di tutti gli input materiali inclusi nel processo di subappalto;</p> <p>b) L'organizzazione non cede la proprietà legale dei materiali durante il subappalto;</p> <p>12.4.1 L'organizzazione deve produrre l'ultima fattura inerente alla trasformazione o produzione di materiali certificati FSC provenienti da subappalto. La fattura deve riportare il numero di certificato del proprietario della certificazione della Catena di Custodia.</p> <p>NOTA: Se l'organizzazione non produce l'ultima fattura conclusiva inerente alla trasformazione o produzione di materiali certificati FSC provenienti da subappalto, allora il materiale non potrà essere venduto con una dichiarazione FSC.</p>	
	11.9. Se il terzista applica etichette al prodotto per conto dell'organizzazione, l'organizzazione deve assicurare che il terzista etichetti solo i prodotti ricompresi all'interno del campo d'applicazione dell'organizzazione e prodotti nei termini dell'accordo di terzismo.	12.5.1 L'organizzazione deve assicurare che l'appaltatore usi sui prodotti solo etichette FSC inerenti allo scopo dell'accordo di subappalto.	
	11.10. Quando l'organizzazione agisce da terzista certificato FSC, essa deve includere i servizi di terzismo all'interno del campo d'applicazione del proprio certificato FSC, assicurando che vengano soddisfatti tutti i requisiti di certificazione applicabili.	<b>ADVICE-40-004-01</b>	
	11.11. Quando l'organizzazione agisce da terzista certificato FSC e l'organizzazione che esternalizza non è certificata FSC, è accettabile che l'organizzazione che esternalizza acquisti il materiale grezzo per la lavorazione in conto terzi, posto che il materiale venga inviato direttamente dal fornitore certificato FSC all'organizzazione (ossia l'organizzazione non certificata che	<b>ADVICE-40-004-01</b>	

	<p>esternalizza non deve assumere il possesso fisico dei materiali prima dell'esternalizzazione). All'organizzazione deve essere fornita una copia(e) delle fatture da parte del fornitore(i) che consegna e, se non identica, da parte del fornitore(i) che emette fattura, che includa informazioni sufficienti a collegare reciprocamente la fattura(e) e la relativa documentazione di trasporto.</p> <p>NOTA: Le informazioni relative al prezzo possono essere oscurate.</p>		
	<p><b>12. Conformità con la legislazione in materia di legalità del legname</b></p>		
	<p>12.1. L'organizzazione deve assicurare che i propri prodotti certificati FSC siano conformi a tutta la legislazione applicabile in materia di legalità del legname, e deve collaborare con il proprio cliente diretto e con i clienti susseguenti in quella catena a cui si applicano queste legislazioni. Questo include:</p> <p>a) Avere in essere procedure per assicurare la conformità dell'importazione e/o dell'esportazione di prodotti certificati FSC con tutte le leggi applicabili sul commercio e doganali;</p> <p>b) Su richiesta, raccogliere tempestivamente e fornire informazioni circa le specie (nome scientifico e nome comune) e Paese di taglio (o più specifici dettagli di località se richiesto dalla legislazione) ai clienti diretti e/o ai clienti susseguenti nella catena di fornitura che necessitano di questa informazione per ottemperare con la legislazione in materia di legalità del legname. La forma e la frequenza di fornitura di queste informazioni può essere concordata tra le organizzazione e i propri clienti;</p> <p>c) Assicurare che i prodotti certificati FSC contenenti legno di recupero pre-consumo (eccetto la carta di recupero) che vengono venduti a compagnie localizzate in Paesi dove si applica la legislazione in materia di legalità del legname:</p> <p>d) includano solo materiali legnosi di recupero pre-consumo che siano conformi ai requisiti del Legno Controllato FSC sulla base di FSC-STD-40-005; oppure alternativamente</p> <p>i. informare i propri clienti in merito alla presenza nel prodotto di materiali legnosi di recupero pre-consumo e supportare il loro sistema di dovuta diligenza come richiesto dalla legislazione applicabile in materia di legalità del legname.</p> <p>ii. NOTA: Le organizzazioni certificate FSC che applicano la precedente opzione c (ii) potrebbero applicare i requisiti per i co-prodotti presentati alla Clausola 2.4 di FSC-STD-40-005 V3-0.</p>	<p><b>ADVICE-40-004-10</b>  <b>ADVICE-40-004-11</b>  <b>ADVICE-40-004-12</b></p>	
	<p><b>TERMINI E DEFINIZIONI</b></p>		
	<p><b>Prodotti assemblati:</b> Prodotti che sono costruiti a partire da due o più</p>	<p><b>Prodotti assemblati:</b> Prodotti realizzati a partire da due o più componenti in</p>	

	componenti di legno massello e/o di particelle e fibre, assemblati insieme per formare un altro prodotto (es. mobilio, strumenti musicali, compensato, prodotti laminati, imballaggio e materiali stampati contenenti differenti componenti di carta).	legno massello, e/o particelle (chip) e fibre, assemblati al fine di ottenere un prodotto differente. Si possono citare a titolo di esempio mobili, scaffalature, strumenti musicali, pannelli compensati, pannelli tipo block board, LVL (Laminated Veneer Lumber), pavimenti laminati, pannelli di particelle nobilitati e prodotti di stampa che contengano differenti componenti di carta.	
	<b>Co-prodotto:</b> Output prodotto durante il processo di manifattura primaria di un altro prodotto (principale), a partire dagli stessi input (es. segatura, scaglie legnose generate durante la lavorazione del legname).	<b>Co-prodotto:</b> Materiale prodotto durante un processo di trasformazione primaria di un altro (e principale) prodotto, a partire dallo stesso input. Tale materiale è, ai fini del presente standard, classificato in funzione della categoria di materiale a partire dalla quale è (co)prodotto.	
	N/A	<b>Catena di Custodia:</b> Percorso seguito da materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti e co-prodotti dalla foresta, fino al consumatore, o (nel caso di materiali di recupero o di riciclo o di prodotti che li contengano) dal sito di raccolta, fino al consumatore, includendo ciascuna fase di lavorazione, trasformazione, manifattura, stoccaggio e trasporto nella quale il passaggio alla fase successiva della catena di fornitura comporti un cambiamento nella proprietà (indipendentemente dal possesso) dei materiali o dei prodotti.	Definizione rimossa dallo standard
	N/A	<b>Operazione della Catena di Custodia:</b> Singola persona fisica, azienda o altra organizzazione avente entità legale che gestisca uno o più strutture o siti coinvolti in una qualsiasi 'fasE della catena di fornitura di prodotti di origine forestale e che emetta fatture relative a materiali o prodotti recanti una dichiarazione FSC che possa essere utilizzata dai clienti per trattare tali materiali o prodotti come certificati o di fare dichiarazioni a carattere promozionale.	Definizione rimossa dallo standard
	<b>Prodotti di cippato e fibre:</b> Tutti i prodotti che impiegano input a base di legno che è stato cippato o de-fibrato (es. polpa, carta, materiali stampati, cartone, pannelli di particelle, pannelli di truciolato).	<b>Prodotti in particelle e fibre:</b> Tutti i prodotti che utilizzino come input materiale che sia stato sottoposto a cippatura o ridotto in fibre. Si possono citare a titolo di esempio pasta di cellulosa, carta (ivi compresi i prodotti di stampa), cartone, pannelli di particelle, pannelli di fibre e pannelli OSB (Oriented Strand Board).	
	<b>Input che contribuisce alla dichiarazione:</b> Materiale d'input che conta ai fini della determinazione delle dichiarazioni FSC Misto o FSC Riciclato per prodotti controllati nell'ambito del sistema a percentuale o a crediti. Gli input che contribuiscono alla dichiarazione sono i seguenti: materiali certificati FSC, materiali di recupero post-consumo e carta di recupero pre-consumo (Nota: quest'ultima categoria esclude gli altri materiali di recupero pre-consumo, quali il legno ed il sughero). La quantità dei materiali d'input ricevuti con dichiarazioni FSC Misto x% o FSC Riciclato x% che conta come input che contribuisce alla dichiarazione è proporzionale alla percentuale dichiarata sui documenti di vendita del fornitore.	N/A	L'aggiunta di carta di recupero pre-consumo come input che contribuisce alla dichiarazione risponde alla decisione del Comitato FSC sulla Mozione 38 proveniente dall'Assemblea Generale 2011. Nel 2011, la platea dei soci FSC ha dato mandato a FSC Internazionale di condurre uno studio bilanciato tra le Camere per valutare i rischi ed i benefici di valorizzare i materiali di fibra di carta di recupero pre-consumo come contenuto certificato FSC. Lo studio è stato abbozzato come un documento di discussione, basato sugli spunti dei portatori d'interesse raccolti per mezzo di un'indagine rivolta alla platea dei soci, un

			workshop con i portatori d'interesse e per mezzo d'interviste telefoniche con aziende del settore carta. Tra il 25 settembre 2013 ed il 15 gennaio 2014, il documento di discussione è stato posto in consultazione pubblica alla platea dei soci e ai portatori d'interesse interessati. I risultati dello studio e i commenti della consultazione hanno mostrato che la platea dei soci FSC supporta la proposta di riconoscere ai materiali di fibra di carta pre-consumo lo stesso valore dei materiali post-consumo e della fibra vergine certificata. Il Comitato FSC nel suo 66° meeting (luglio 2014) ha deciso di classificare la carta da recupero pre-consumo come input che contribuisce ai fini dei calcoli a percentuale e a crediti. Lo studio e la decisione del Comitato FSC hanno escluso gli altri materiali di natura forestale da recupero pre-consumo, quali il legno ed il sughero. Sulla base delle valutazioni dei portatori d'interesse ricevute durante la prima consultazione, FSC condurrà uno studio separato per valutare i rischi, gli impatti e le opportunità di modificare la classificazione degli altri materiali da recupero pre-consumo.
	<b>Periodo di dichiarazione</b> (claim period): Un periodo di tempo che è stato specificato dall'organizzazione per ciascun gruppo di prodotti per il proposito di effettuare specifiche dichiarazioni FSC.	<b>Periodo di dichiarazione (Claim period):</b> Periodo di tempo definito da un'organizzazione per ciascun gruppo di prodotti, al fine di fare una specifica dichiarazione FSC.	
	<b>Reclamo:</b> Una espressione di insoddisfazione fornita per iscritto da una parte terza e supportata da fatti, in relazione alla conformità dell'organizzazione a questo standard.	N/A	Nuova definizione
	<b>Componente:</b> Una parte individuale e distinguibile di un prodotto assemblato.	<b>Componenti:</b> Parte singola e distinguibile di un prodotto assemblato	
	<b>Organizzazione che esternalizza</b> (contracting organization): Individuo, azienda o altra entità legale che si avvale di un terzista per qualsiasi attività ricompresa nel campo d'applicazione del certificato FSC COC (es. stoccaggio o lavorazione di prodotti certificati FSC), nell'ambito di un accordo di terzismo.	N/A	Nuova definizione
	<b>Terzista:</b> Individuo, azienda o altra entità legale ingaggiata da un'organizzazione per qualsiasi attività ricompresa nel campo d'applicazione del certificato FSC COC (es. stoccaggio o lavorazione di prodotti certificati FSC) nell'ambito di un accordo di terzismo.	N/A	Nuova definizione

	<b>Materiale controllato:</b> Materiale d'input fornito senza alcuna dichiarazione FSC che è stato valutato essere in conformità con i requisiti del Legno Controllato FSC sulla base dello standard FSC-STD-40-005 "Requisiti per l'approvvigionamento del Legno Controllato".	<b>Materiale Controllato:</b> Materiale vergine proveniente da foreste o piantagioni non certificate e da fornitori presenti nel programma di verifica delle organizzazioni certificate secondo lo standard FSC-STD-40-005.	
	<b>Fattore di conversione:</b> Il rapporto tra la quantità di materiale che entra e che lascia un dato processo di trasformazione utilizzato dall'organizzazione. Il fattore di conversione viene calcolato dividendo la quantità d'output per la quantità d'input e viene applicato all'intero prodotto o a ciascuna componente individuale di un prodotto. Le quantità devono essere misurate nel sistema metrico.	<b>Fattore di conversione:</b> Il rapporto tra la quantità di materiale che entra ed esce a seguito di un processo di trasformazione attuato dall'organizzazione. Il fattore di conversione è calcolato dividendo l'output (volume o peso) per l'input (volume o peso) ed è applicato ad ogni singola componente di un prodotto.	
	<b>Conto-crediti:</b> Una registrazione mantenuta da un'organizzazione che pone in opera un sistema a crediti che elenca le aggiunte e le decurtazioni di crediti di volume per il proposito di controllare la quantità di prodotti che sono titolati ad essere venduti con dichiarazioni FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti.	<b>Contabilità crediti:</b> La registrazione tenuta da un'organizzazione certificata che utilizza il sistema a crediti e che enumera le entrate e le uscite dei crediti utilizzati per vendere prodotti con dichiarazioni FSC.	
	N/A	<b>Dichiarazione dei crediti:</b> Parte di una dichiarazione FSC per prodotti FSC Misto o FSC Riciclato. La dichiarazione specifica che la quantità totale del prodotto può essere usata come input FSC o input post-consumo per il calcolo degli input percentuali o FSC a crediti. Le dichiarazioni utilizzabili sono "FSC Misto Crediti" "FSC Riciclato Crediti".	Definizione rimossa dallo standard
	<b>Sistema a crediti:</b> Sistema di controllo FSC che permette ad una porzione degli output d'essere venduta con una dichiarazione a crediti corrispondente alla quantità di input che contribuiscono alla dichiarazione e al fattore(i) di conversione applicabile.	<b>Sistema a crediti:</b> Un sistema della Catena di Custodia applicato a livello di gruppo di prodotti che permette di vendere una proporzione dell'output con una dichiarazione FSC a crediti corrispondente alla quantità di input FSC o post-consumo utilizzata. Considerando il/i fattore/i di conversione, gli input FSC e post-consumo possono essere accumulati come crediti FSC o come contabilità crediti.	
	<b>Documenti di consegna:</b> Documento che accompagna una spedizione di beni che elenca fisicamente o elettronicamente la descrizione, la classificazione e la quantità dei beni consegnati. I documenti di consegna vengono anche chiamati note di consegna, documenti di spedizione o documenti di trasporto.	<b>Documenti di fornitura:</b> Documenti che accompagnano una spedizione di beni e forniscono una lista contenente la descrizione, le tipologie e le quantità dei beni spediti. I documenti di fornitura sono anche chiamati note di consegna, documenti di spedizione e di trasporto.	
	<b>Input ammissibile:</b> Materiale d'input vergine e di recupero che è titolato ad entrare in uno specifico gruppo di prodotti FSC in base alla sua categoria di materiale e del sistema di controllo FSC impiegato.	<b>Input ammissibile:</b> Input di materiale vergine o di recupero che è ammesso ad entrare in un specifico gruppo di prodotti FSC e che dipende dalla propria categoria di materiale.  <b>Categoria del materiale</b> a) materiale FSC 100%: b) materiale FSC Misto: c) materiale FSC Riciclato: d) FSC Legno Controllato: e) materiale controllato: f) materiale di recupero post-consumo: g) materiale di recupero pre-consumo:  <b>Gruppo di prodotti ammissibili</b> FSC 100%, FSC Misto FSC Misto FSC Misto, FSC Riciclato FSC Misto, FSC Legno Controllato FSC Misto, FSC Legno Controllato FSC Misto, FSC Riciclato FSC Misto, FSC Riciclato	
	<b>Consumatore finale:</b> Persona od organizzazione che acquista e usa un prodotto, piuttosto che quella che lo produce o lo vende.	N/A	Nuova definizione

	<p><b>Prodotto finito:</b> Un prodotto che non subirà ulteriore trasformazione in termini di lavorazione, etichettatura o imballaggio prima del suo uso finale previsto o prima della vendita al consumatore finale. L'installazione di prodotti finiti, il riempimento dell'imballaggio ed il dimensionamento non sono considerate trasformazioni di prodotto, a meno che queste attività implicino re-imballaggio, cambio nella composizione del prodotto FSC o ri-etichettatura.</p> <p>NOTA: Alcuni prodotti potrebbero o meno essere classificati come prodotti finiti a seconda dell'uso previsto da parte dei clienti. Per esempio, il legname o la carta non si classificano come prodotti finiti se venduti ad un trasformatore che trasformerà ulteriormente questi materiali in altri prodotti.</p>	<p><b>Prodotto finito:</b> Prodotto che non è soggetto ad ulteriori trasformazioni in termini di lavorazioni, etichettature o confezionamenti prima dell'intenzionale uso finale.</p>																						
	<p><b>Schema Forestale di Valutazione della Conformità:</b> Uno schema basato sullo sviluppo di standard per la gestione forestale e/o sulla certificazione della catena di custodia di prodotti forestali.</p>	<p><b>Schema di controllo della conformità forestale:</b> Uno schema basato sullo sviluppo di standard per la certificazione forestale ed il controllo delle operazioni di commercio e produzione di prodotti forestali.</p>																						
	<p><b>Materiale certificato FSC:</b> Materiale d'input che viene fornito con una dichiarazione FSC 100%, FSC Misto o FSC Riciclato da un fornitore certificato FSC.</p>	<p><b>Materiale certificato FSC:</b> Materiale FSC 100%, FSC Misto o FSC Riciclato fornito con una dichiarazione FSC proveniente da un'organizzazione che abbia ottenuto un certificato FSC di Gestione Forestale e/o della Catena di Custodia da un ente di certificazione accreditato FSC.</p>																						
	<p><b>Prodotto certificato FSC:</b> Un prodotto che è conforme a tutti i requisiti di certificazione applicabili ed è titolato a portare una etichetta FSC e ad essere promosso con i marchi FSC.</p>	<p><b>Prodotto Certificato FSC:</b> Materiale certificato FSC ammesso all'etichettatura FSC e per il quale è ammessa la promozione con l'uso del marchio FSC.</p>																						
	<p><b>Dichiarazione FSC:</b> Dichiarazione effettuata sui documenti di vendita per prodotti d'output certificati FSC o Legno Controllato FSC. Le dichiarazioni FSC sono FSC 100%, FSC Misto x%, FSC Riciclato x%, FSC Misto Crediti, FSC Riciclato Crediti e Legno Controllato FSC.</p>	<p><b>Dichiarazione FSC:</b> Dichiarazione riportata nei documenti di vendita e trasporto di materiali certificati FSC o Legno Controllato FSC che specifica la categoria del materiale e che, per FSC Misto e FSC Riciclato, riporta la dichiarazione della percentuale o la dichiarazione del credito. Sono sotto riportati le dichiarazioni FSC specifiche per ogni gruppo di prodotti a sistemi di controllo della Catena di Custodia:</p> <table border="1" data-bbox="965 979 1621 1155"> <thead> <tr> <th>[Gruppo di Prodotti]</th> <th>[Sistema di Controllo]</th> <th>[Dichiarazione FSC]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FSC 100%</td> <td>Sistema a trasferimento</td> <td>FSC 100%</td> </tr> <tr> <td>FSC Misto</td> <td>Sistema a percentuale</td> <td>FSC Misto x%</td> </tr> <tr> <td>FSC Misto</td> <td>Sistema a crediti</td> <td>FSC Misto a crediti</td> </tr> <tr> <td>FSC Riciclato</td> <td>Sistema a percentuale</td> <td>FSC Riciclato x%</td> </tr> <tr> <td>FSC Riciclato</td> <td>Sistema a crediti</td> <td>FSC Riciclato a crediti</td> </tr> <tr> <td>FSC Legno Controllato</td> <td>Sistema a trasferimento</td> <td>FSC Legno Controllato</td> </tr> </tbody> </table>	[Gruppo di Prodotti]	[Sistema di Controllo]	[Dichiarazione FSC]	FSC 100%	Sistema a trasferimento	FSC 100%	FSC Misto	Sistema a percentuale	FSC Misto x%	FSC Misto	Sistema a crediti	FSC Misto a crediti	FSC Riciclato	Sistema a percentuale	FSC Riciclato x%	FSC Riciclato	Sistema a crediti	FSC Riciclato a crediti	FSC Legno Controllato	Sistema a trasferimento	FSC Legno Controllato	
[Gruppo di Prodotti]	[Sistema di Controllo]	[Dichiarazione FSC]																						
FSC 100%	Sistema a trasferimento	FSC 100%																						
FSC Misto	Sistema a percentuale	FSC Misto x%																						
FSC Misto	Sistema a crediti	FSC Misto a crediti																						
FSC Riciclato	Sistema a percentuale	FSC Riciclato x%																						
FSC Riciclato	Sistema a crediti	FSC Riciclato a crediti																						
FSC Legno Controllato	Sistema a trasferimento	FSC Legno Controllato																						
	<p><b>Sistema di controllo FSC:</b> Sistema impiegato per controllare le quantità di prodotti in un gruppo di prodotti che può essere venduto con dichiarazioni FSC. I sistemi di controllo FSC sono: sistema a trasferimento, sistema a percentuale e sistema a crediti.</p>	<p>N/A</p>	<p>Nuova definizione</p>																					
	<p><b>Legno Controllato FSC:</b> Materiale o prodotto che porta una dichiarazione Legno Controllato FSC che è stato valutato essere in conformità con i requisiti per il Legno Controllato FSC sulla base dello standard FSC-STD-40-005 "Requisiti per l'approvvigionamento del Legno Controllato FSC" o FSC-STD-30-010 "Requisiti di gestione forestale per la certificazione del</p>	<p><b>Legno Controllato FSC:</b> Materiale proveniente da piantagioni o foreste non certificate FSC, con una dichiarazione FSC del fornitore, il quale è stato valutato sulla conformità ai requisiti della Catena di Custodia FSC e/o del Legno Controllato FSC (FSC-STD-40-005 o FSC-STD-30-010) da parte di un ente di certificazione accreditato FSC.</p>																						

	Legno Controllato FSC”.		
	<b>Credito FSC:</b> Quantità di prodotto (volume o peso) che può essere venduta da un conto-crediti con una dichiarazione FSC Misto Crediti o FSC Riciclato Crediti.	<b>Crediti FSC:</b> La quantità del prodotto (in peso o volume), proveniente da un gruppo di prodotti, che può essere venduto con la dichiarazione a crediti. Applicabile solo in un sistema a crediti.	
	<b>N/A</b>	<b>Input FSC:</b> Input di materiale vergine certificato FSC rilevante per la contabilizzazione degli input nel sistema a percentuale o a crediti per un determinato gruppo di prodotti: a. materiale dichiarato FSC 100%      conta la totale quantità riportata in fattura dal fornitore b. materiale dichiarato FSC Misto in un sistema a percentuale      conta come percentuale della quantità riportata in fattura dal fornitore c. materiale dichiarato FSC Misto in un sistema a crediti      conta la totale quantità riportata in fattura dal fornitore	Definizione rimossa dallo standard
	<b>FSC 100%:</b> Dichiarazione FSC per prodotti o materiali basati su input provenienti esclusivamente da foreste naturali o piantagioni certificate FSC.	<b>FSC 100%:</b> Materiale vergine certificato FSC proveniente da foreste o piantagioni certificate FSC e che non viene mescolato con materiali di altre categorie di materiali lungo tutta la Catena di Custodia. I prodotti FSC 100% sono ammessi per l'uso in gruppi di prodotti FSC 100% e FSC Misto.	
	<b>FSC Misto:</b> Dichiarazione FSC per prodotti o materiali basati su input di una o più delle seguenti categorie di materiale: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato, Legno Controllato FSC, materiale di recupero post-consumo, e/o materiale di recupero pre-consumo.	<b>FSC Misto:</b> Materiale vergine certificato FSC prodotto da input provenienti da foreste o piantagioni certificate FSC, Legno Controllato o materiale di recupero, e fornito con dichiarazione a crediti o a percentuale. Il materiale FSC Misto è ammesso solamente per l'uso in gruppi di prodotti FSC Misto.	
	<b>Percentuale FSC:</b> Percentuale di input che contribuiscono alla dichiarazione rispetto ad un gruppo di prodotti per uno specifico periodo di dichiarazione od ordinativo di commessa nell'ambito del sistema a percentuale.	<b>Input percentuale:</b> Percentuale di input FSC o di recupero post-consumo di un gruppo di prodotti per un specifico periodo di dichiarazione. Applicabile solamente quando si usa il sistema a percentuale. <b>Dichiarazione percentuale:</b> Parte di una dichiarazione FSC di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato che specifica rispettivamente la loro percentuale d'input FSC o input post-consumo. Gli acquirenti di tali prodotti devono usare la dichiarazione percentuale per i successivi calcoli degli input percentuali o a FSC crediti.	
	<b>FSC Riciclato:</b> Dichiarazione FSC per prodotti basati esclusivamente su input provenienti da fonti di recupero.	<b>FSC Riciclato:</b> Materiale di recupero certificato FSC proveniente esclusivamente da input di recupero post-consumo e fornito con dichiarazione a crediti o dichiarazione a percentuale. Materiale o prodotti FSC Riciclato sono ammessi per l'uso in gruppi di prodotti FSC Misto e FSC Riciclato.	
	<b>Input:</b> Materiali vergini, prodotti semi-finiti o prodotti finiti che vengono procurati o generati da un'organizzazione e che entrano fisicamente nel processo di produzione o che vengono commercializzati nell'ambito del campo d'applicazione di un certificato FSC.	<b>Input:</b> Materiali grezzi, prodotti semi-trasformati e prodotti finiti, che sono prodotti o generati da un'organizzazione, e che entrano fisicamente nel processo di produzione o sono commercializzati con lo specifico scopo di appartenere ad un gruppo di prodotti certificati FSC.	
	<b>Categoria di materiale:</b> Categorie di materiale vergine o di recupero che, se input ammissibili, possono essere usate in gruppi di prodotto FSC. Le categorie di materiale sono le seguenti: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato, Legno Controllato FSC, materiale controllato, materiale di recupero post-consumo, e/o materiale di recupero pre-consumo.	<b>Categoria del materiale:</b> Categoria del materiale vergine o di recupero che, se rientra negli input ammissibili, può essere usato in un gruppo di prodotti FSC. a) materiale FSC 100% b) materiale FSC Misto	

		<p>c) materiale FSC Riciclato  d) FSC Legno Controllato  e) materiale controllato  f) materiale di recupero post-consumo  g) materiale di recupero pre-consumo</p>	
	N/A	<p><b>Componenti minori:</b> Componenti di origine forestale di un prodotto FSC 100% o FSC Misto assemblato che costituiscono meno del 5% (in peso o volume) del materiale vergine o di recupero formante il prodotto. Le componenti minori possono essere escluse dal controllo dei requisiti della Catena di Custodia come specificato in questo standard.</p>	Definizione rimossa dallo standard
	<p><b>Materiale neutrale:</b> Materiale che proviene dall'esterno di una matrice forestale. Esempi sono le fibre di piante non legnose o materiali lignificati (es. lino utilizzato nella manifattura di un pannello classificato come a base di legno o di un prodotto composito) e sintetici o materiali inorganici (es. vetro, metallo, plastiche, riempitivi, sbiancanti). I materiali neutrali non includono i prodotti forestali non legnosi o il legno recuperato (salvaged). I materiali neutrali usati nei gruppi di prodotto FSC sono esentati dai requisiti di controllo della COC. Quando un materiale che è considerato "neutrale" viene certificato per la prima volta sulla base dei Principi e Criteri FSC (es. bambù), esso non deve essere ulteriormente classificato come "neutrale" e deve conformarsi ai requisiti FSC COC applicabili ai materiali di natura forestale. Questo significa che questi materiali sono titolati ad entrare nella Catena di Custodia FSC e ad essere usati nella manifattura dei prodotti certificati FSC se essi sono certificati FSC o controllati FSC. Si applica un periodo di transizione di 2 anni (dopo che sia iniziata la certificazione di gestione forestale per un certo materiale) prima che il materiale precedentemente neutrale abbia bisogno d'essere certificato FSC o controllato FSC.</p>	<p><b>Materiale di provenienza non forestale:</b> Materiale proveniente al di fuori di una matrice forestale. Esempi sono fibre vegetali non legnose (es. lino utilizzato nella produzione di pannelli classificati come pannelli in legno, o di materiali compositi), materiali inorganici o di sintesi (e.g. vetro, metalli, plastica, mastici, sbiancanti, etc.), ma <u>non</u> include i prodotti forestali non legnosi o legno di recupero. I materiali di provenienza non forestale usati nei gruppi di prodotti FSC sono esclusi dai controlli della Catena di Custodia.</p>	Il nuovo approccio nei confronti del materiale precedentemente considerato come materiale neutrale viene introdotto sulla base di un avviso fornito dal Comitato di Politica e Standard nel 2014.
	<p><b>Prodotti non-conformi:</b> Prodotto o materiale per cui una organizzazione è incapace di dimostrare che esso è conforme agli standard applicabili di certificazione FSC e ai requisiti di ammissibilità per effettuare dichiarazioni FSC.</p>	N/A	Nuova definizione
	<p><b>Prodotto forestale non-legnoso:</b> Tutti i prodotti forestali eccetto il legno, inclusi altri materiali ottenuti dagli alberi quali resine e foglie, così come qualsiasi altro prodotto vegetale e animale. Esempi includono, ma non sono limitati ad essi, bambù, semi, frutti, nocciole, miele, alberi di palma, gomma, sughero, piante ornamentali e altri prodotti forestali che originano da una matrice forestale.</p>	<p><b>Prodotti forestali non legnosi:</b> Tutti i prodotti forestali, eccetto legno, inclusi altri materiali ottenuti da alberi come resina e foglie ed ogni altro prodotto vegetale e animale. Esempi includono, ma non si limitano a: semi, frutti, noci, miele, alberi di palma, piante ornamentali e altri prodotti forestali originati da una matrice forestale.</p>	
	<p><b>Sul prodotto</b> (on-product): Termine applicato a qualsiasi etichetta o contrassegno connesso ad una certificazione FSC che viene allegato o applicato ad un prodotto o al suo imballaggio. Esempi di etichette o contrassegni sul prodotto includono cartellini di prodotto, stampini, marchi a caldo, informazioni sull'imballaggio di rivendita per piccoli prodotti sciolti</p>	<p><b>Sul prodotto:</b> Riferito ad ogni etichetta, confezione o contrassegno applicato ad un prodotto. Esempi di etichette o contrassegni sul prodotto includono cartelli, stampi, marchi a fuoco, informazioni su piccoli prodotti (es. matite), confezioni protettive e involucri plastici.</p>	

	(es. matite), imballaggio protettivo e confezione in plastica.		
	<b>Organizzazione:</b> La persona o l'entità che detiene o che fa richiesta di certificazione e perciò responsabile di dimostrare la conformità con i requisiti applicabili sui quali è basata la certificazione FSC.	<b>Organizzazione<sup>6</sup>:</b> Individuo, azienda o altre entità legali responsabili per l'implementazione dello standard.	
	<b>Output:</b> Materiali grezzi, prodotti semi-finiti o prodotti finiti che vengono prodotti e/o forniti da un'organizzazione certificata FSC con una dichiarazione FSC.	<b>Output:</b> Materiali grezzi, semi-trasformati o finiti che sono prodotti e/o forniti con dichiarazione FSC da un'organizzazione.	
	<b>Contoterzismo (terzismo, esternalizzazione):</b> La pratica di affidare un processo interno dell'attività d'impresa (attività o compiti che producono uno specifico servizio o prodotto) ad un'altra organizzazione piuttosto che dedicarci personale internamente.	N/A	Nuova definizione
	<b>Sito partecipante:</b> Un sito incluso nel campo d'applicazione di un certificato multi-sito o di gruppo. I terzisti impiegati entro i termini di accordi di contratto non sono considerati siti partecipanti.	N/A	Nuova definizione
	<b>Sistema a percentuale:</b> Sistema di controllo FSC che permette agli output d'essere venduti con dichiarazioni FSC corrispondenti alla proporzione degli input che contribuiscono alla dichiarazione in un ordinativo di commessa o nell'arco di uno specificato periodo di dichiarazione.	<b>Sistema a percentuale:</b> Un sistema della Catena di Custodia applicato a livello di gruppo di prodotti, che permette di vendere gli output con una dichiarazione percentuale che corrisponde alla proporzione di input FSC e post-consumo calcolata per un certo periodo di tempo.	
	N/A	<b>Input post-consumo:</b> Input di materiali derivanti da recupero post-consumo e FSC Riciclato contabilizzati nell'input percentuale o nei crediti FSC per un gruppo di prodotti come segue: a. materiale recuperato post-consumo      conta la totale quantità riportata in fattura dal fornitore b. materiale dichiarato FSC Riciclato in un sistema a percentuale      conta come percentuale della sua quantità riportata in fattura dal fornitore c. materiale dichiarato FSC Riciclato in un sistema a crediti      conta la totale quantità riportata in fattura dal fornitore	Definizione rimossa dallo standard
	<b>Materiale di recupero post-consumo:</b> Materiale di natura forestale che viene recuperato da un consumatore oppure prodotto commerciale che è stato usato per la sua finalità prevista da individui o nuclei familiari, o da impianti commerciali, industriali ed istituzionali nel loro ruolo di consumatori finali del prodotto.	<b>Materiale di recupero post-consumo:</b> Materiale recuperato da consumatori o dei prodotti commerciali già utilizzati per il loro scopo da soggetti, nell'uso domestico o commerciale, industriale e nel servizio pubblico aventi il ruolo di utilizzatori finali del prodotto.	
	<b>Materiale di recupero pre-consumo:</b> Materiale di natura forestale che viene recuperato da un processo di manifattura secondaria o da ulteriore industria "a valle", in cui il materiale non è stato prodotto intenzionalmente, è inidoneo all'uso finale, e di cui non è possibile il reimpiego in situ nello stesso processo manifatturiero che lo ha generato.	<b>Materiale di recupero pre-consumo:</b> Materiale di recupero proveniente da processi di trasformazione secondaria o da ulteriori trasformazioni, dove il materiale non sia prodotto intenzionalmente, non sia destinato ad uso finale e non possa essere riutilizzato in sito per il medesimo processo di trasformazione che l'ha generato.	

<sup>6</sup> Per rispettare la compatibilità con le definizioni ISO nella catena di approvvigionamento vengono usati i seguenti termini: *fornitore* >> *organizzazione* >> *cliente*

	<b>Trasformazione primaria:</b> Qualsiasi lavorazione che trasforma tonde vergine o materiali di scaglie in altri prodotti. Per prodotti di scaglie e fibre, la manifattura primaria include la produzione di polpa e carta a partire da tonde vergine o materiali di scaglie.	<b>Trasformazione primaria:</b> Qualsiasi processo che trasformi tonde in materiali diversi dal tonde stesso. Per prodotti di particelle e fibre, la trasformazione primaria include il passaggio in industrie della carta e pasta.	
	<b>Procedura:</b> Un modo specificato di compiere un'attività o un processo.	<b>Procedura:</b> La modalità specifica attraverso la quale un processo o un'attività sono portati a termine. Le procedure possono essere documentate o no.	
	<b>Gruppo di prodotti</b> (plurale: gruppi di prodotto): Un prodotto o un gruppo di prodotti specificato dall'organizzazione, che possono essere combinati per il proposito del controllo della dichiarazione FSC e dell'etichettatura.	<b>Gruppo di prodotti:</b> È un prodotto o un gruppo di prodotti specificato dall'organizzazione, basato su uguali caratteristiche di input e output e che, quindi, possono essere considerati unitamente nei controlli della Catena di Custodia, calcoli percentuali ed etichettatura secondo le categorie di materiale FSC: FSC 100%, FSC Misto, FSC Riciclato o FSC Legno Controllato.	
	<b>Tipo di prodotto:</b> Una descrizione generale degli output basata sul sistema di classificazione specificato in FSC-STD-40-004a "Classificazione FSC di Prodotto (Addendum a FSC-STD-40-004)".	<b>Tipo di prodotto:</b> Descrizione generale dell'output basata su di una categorizzazione o sistema di classificazione. Esempi di tipo di prodotto secondo la classificazione dei prodotti FSC sono: 'tronchi di conifera', 'carbone vegetale', 'paste chimiche', 'arredi da giardino' o 'pannelli di particelle.	
	<b>Promozionale:</b> Termine applicato a tutte le affermazioni, dichiarazioni, marchi fuori-prodotto (off-product) e simili, impiegati per promuovere prodotti certificati FSC e/o organizzazioni.	<b>Promozionale:</b> Termine applicato a tutte le asserzioni, dichiarazioni, marchi di fabbrica e tutte le modalità simili usate per la promozione di prodotti, servizi od organizzazioni, ma che non sono fisicamente applicate od impresse sul prodotto.	
	<b>Qualità:</b> Un attributo od una proprietà distintiva di un materiale o prodotto. Alcuni indicatori di qualità sono: prezzo/valore, specie legnose, uso previsto, funzione o aspetto fisico del materiale. Il prezzo/valore non dovrebbe essere usato come un indicatore singolo della qualità a causa delle possibili variazioni dovute, per esempio, dalla domanda di mercato, dalle negoziazioni di prezzo o dai volumi acquistati o venduti; esso tuttavia può essere impiegato in combinazione con altri indicatori per caratterizzare le variazioni di qualità. Due materiali o prodotti potrebbero essere considerati avere la stessa qualità se essi possono essere scambiati senza influenzare la funzione, il valore e/o l'aspetto fisico del prodotto d'output.	N/A	Nuova definizione
	<b>Sistema di gestione della qualità:</b> Struttura organizzativa, politiche, procedure, processi e risorse necessarie per attuare la gestione della qualità.	N/A	Nuova definizione
	<b>Materiale di recupero:</b> Materiale che in modo dimostrabile sarebbe stato altrimenti eliminato come un rifiuto, ma che invece è stato raccolto e recuperato come materiale d'input, in luogo di materiale vergine, per riuso, riciclo o ri-macinatura in un processo di trasformazione o altra applicazione commerciale. Gli input delle seguenti categorie di materiale sono classificati come materiali di recupero: materiale FSC Riciclato, materiale di recupero post-consumo e materiale di recupero pre-consumo.	<b>Materiale di recupero:</b> Materiale per il quale sia dimostrata la destinazione finale a rifiuto o usato per la produzione energetica, e che al contrario venga recuperato come materiale input sostitutivo di materiale vergine, per il riuso e per il riciclo in un processo di trasformazione o altre applicazioni commerciali. Gli input delle seguenti categorie di materiali sono classificati come materiale di recupero: a. materiale FSC Riciclato,	

		b. materiale di recupero post-consumo c. materiale di recupero pre-consumo	
	<b>Rivenditore:</b> Una organizzazione che vende prodotti finiti al pubblico in quantità relativamente piccole per uso o consumo, piuttosto che per rivendita.	N/A	Nuova definizione
	<b>Media mobile percentuale:</b> La percentuale FSC calcolata per il periodo di dichiarazione di uno specifico gruppo di prodotti che è basata sul calcolo medio di uno specificato numero di precedenti periodi di dichiarazione che non è superiore a 12 mesi.	N/A	Nuova definizione
	<b>Documento di vendita:</b> Strumento commerciale fisico o elettronico che attesta la vendita di un prodotto (ossia fattura, nota di vendita, contratto di vendita, note di credito). Esso identifica entrambe le parti commerciali e indica, descrive e quantifica gli oggetti venduti, mostra la data di vendita, i prezzi e la consegna, e i termini di pagamento. Esso funge da domanda di pagamento e diventa un documento di titolo quando pagato interamente.	<b>Documenti di vendita:</b> Strumenti commerciali fisici od elettronici emessi da un venditore ad un compratore. Tali documenti riportano entrambe le parti ed elencano, descrivono e quantificano gli articoli venduti, la data di vendita, i prezzi e i termini di consegna e di pagamento. Vengono utilizzati come richieste di pagamento e una volta pagati come documenti accertanti il pagamento e la proprietà. Vengono chiamati anche fatture, ricevute e contratti di vendita.	
	<b>Legno recuperato (salvaged):</b> Legno che è stato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbattuto naturalmente (es. da tempesta o neve);</li> <li>• Abbattuto e successivamente perso o abbandonato (es. tronchi che sono affondati sul fondo di un fiume o lago mentre venivano trasportati, alberi abbattuti mai raccolti in un rimorchio per tronchi, tronchi spiaggiati a riva);</li> <li>• Abbattuto per propositi diversi dalla produzione di legname (es. legno da rimozione di steccati, legno da costruzione stradale, e legno tagliato in ambito urbano);</li> <li>• Sommerso dall'acqua e abbandonato come conseguenza della costruzione di bacini artificiali e dighe.</li> </ul> Per il proposito del controllo e dell'etichettatura FSC COC, il legno recuperato (salvaged) viene considerato come materiale vergine e deve essere valutato come Legno Controllato FSC per l'impiego in prodotti FSC.	<b>Legname recuperato:</b> Legno tagliato e successivamente perso o abbandonato. Esempi sono il legno recuperato da fiumi e laghi ( tronchi/legname affondati in fiumi e laghi durante il trasporto), legno da taglio di frutteti, da filari stradali e zone urbane. Nella Catena di Custodia FSC il legno recuperato è considerato materiale vergine e deve quindi essere controllato per l'uso in gruppi di prodotti FSC.	
	<b>Campo d'applicazione:</b> Il campo d'applicazione di un certificato COC definisce i siti dell'organizzazione, i prodotti e le attività che sono incluse nella valutazione da parte di un ente di certificazione accreditato FSC, oltre allo(agli) standard di certificazione rispetto ai quali questi termini d'applicazione sono stati verificati.	<b>Scopo:</b> Lo scopo del certificato della Catena di Custodia definisce i siti, i gruppi di prodotti e le attività dell'organizzazione che sono incluse nella valutazione fatta da un ente di certificazione accreditato FSC, insieme al/agli standard/s di certificazione secondo il/i quale/i le organizzazioni sono state valutate.	
	<b>Sito:</b> Una singola unità funzionale di una organizzazione situata in una località fisica, che è geograficamente distinta da altre unità della stessa organizzazione. Le unità di un'organizzazione con località fisiche distinte potrebbero, comunque, essere trattate come parti di un [unico, N.d.T.] sito se esse sono una sua estensione, senza alcuna funzione autonoma d'acquisto, lavorazione o vendita (es. un sito di stoccaggio distaccato). I terzisti che vengono impiegati entro i termini di accordi di terzismo (es.	<b>Sito:</b> L'unità singola funzionale di un'organizzazione o la combinazione di unità situate in una località, geograficamente distinta dalle altre unità della stessa organizzazione. Uno o più sotto-siti possono essere parte di un sito se sono considerati un'estensione di un sito principale e non hanno funzioni proprie di acquisto, trasformazione e vendita (es. un magazzino o sito di smistamento fisicamente distanti).	

	magazzino esternalizzato) non sono considerati siti. Esempi tipici di siti sono strutture di lavorazione o commercio quali siti di trasformazione, uffici di vendita o magazzini posseduti dall'organizzazione.		
	<b>Prodotti di legno massello:</b> Prodotti che costituiscono un pezzo solido di legno (es. tronco, trave, asse).	<b>Prodotti in legno massello:</b> Prodotti che costituiscono un singolo pezzo di legno solido, come tronchi, travi o tavole.	
	<b>Fornitore:</b> Individuo, azienda o altra entità legale che fornisce all'organizzazione materiali d'input di natura forestale.	<b>Fornitore:</b> Individuo, azienda o altra entità legale che fornisce beni o servizi ad un'altra organizzazione.	
	<b>Legislazione in materia di legalità del legname:</b> Legislazione nazionale o internazionale istituita per bandire il commercio illegale di prodotti forestali (es. EU Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, Australian Illegal Logging Prohibition Act).	N/A	Nuova definizione
	<b>Verifica di transazione:</b> Verifica dell'ente di certificazione delle transazioni certificate FSC tra l'organizzazione e i suoi partner commerciali.	N/A	Nuova definizione
	<b>Sistema a trasferimento:</b> Sistema FSC di controllo che permette agli output d'essere venduti con una dichiarazione FSC che è identica, o più bassa, rispetto alla categoria del materiale d'input e, se applicabile, la più bassa dichiarazione percentuale o dichiarazione a crediti associata.	<b>Sistema a trasferimento:</b> Un sistema della Catena di Custodia applicato a livello di gruppo di prodotti, che permette di vendere gli output con una dichiarazione FSC uguale alla categoria del materiale. Inoltre, se applicabile, gli output possono essere venduti con una dichiarazione a percentuale o a crediti con il più basso input FSC o post-consumo per volume d'input.	
	<b>Materiale vergine:</b> Materiale primario che si origina in foreste naturali o piantagioni. Questa categoria esclude i materiali di recupero.	<b>Materiale vergine:</b> Materiale primario (non recuperato) originatosi in foresta o piantagione. Gli input delle seguenti categorie di materiali sono classificati come materiale vergine: a. FSC 100% b. FSC Misto c. Materiale controllato	